

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia

1. Premessa

Il reale valore dell'opera di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi¹ nell'ambito della dottrina di diritto commerciale e marittimo dell'età moderna, dopo gli apprezzamenti dei contemporanei², è stato messo in discussione da Goldschmidt³ in un articolo apparso alla metà del secolo scorso. Il giudizio negativo, sostanzialmente condiviso da Lattes⁴, non ha trovato concorde il Chiaudano⁵, deciso nel ribadire l'interesse dell'opera del Casaregi, che, an-

* Pubbl. in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX/2 (1979), pp. 289-327.

¹ Sull'ortografia del cognome v. O. SCIOLLA, *Discorso sopra il Consolato del Mare colla spiegazione di G.L.M. Casaregi*, in *Il Consolato del Mare colla spiegazione di G.L.M. Casaregi*, Torino 1911, pp. XXVIII-XXIX; M. CHIAUDANO, voce *Casaregi (o Casaregis) Giuseppe Lorenzo Maria*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino 1958, p. 980.

² Le citazioni sono in J.L.M. DE CASAREGIS, *Opera omnia cum additionibus*, Venetiis 1740, I, *Typographus Lectori*, p. X; G.B. BELLORE, *Giuseppe Casaregi*, in L. GRILLO, *Elogio dei liguri illustri*, Genova 1846, II, p. 351, e T. GIANNINI, *Profili storici*, I, *G.L.M. Casaregi*, in «Archivio giuridico», LIII (1894), p. 510.

³ L. GOLDSCHMIDT, *Die Werke des Casaregis*, in «Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht», X (1867), p. 468 e sgg.

⁴ A. LATTES, voce *Casaregi (o Casaregis) Giuseppe Maria Lorenzo*, in *Enciclopedia Italiana*, IX, Roma 1931, p. 284. Non si può concordare con M. CHIAUDANO, *Casaregi* cit., p. 981, nel ritenere negativo il giudizio di E. BENZA, *Il Collegio dei giurisperiti di Genova*, Genova 1897, p. 10, il quale certo afferma che Casaregi è «trasandato e quasi vernacolo nella maggior parte dei suoi scritti latini» ma, nello stesso contesto, lo qualifica «gigante nella storia della scienza del diritto». Un giudizio positivo, quindi, che ribadiva quanto lo stesso autore aveva affermato, con parole non meno alate, qualche anno prima (ID., *Il diritto marittimo e le sue fonti*, Genova 1889, p. 36).

⁵ M. CHIAUDANO, *Casaregi* cit., p. 981, afferma: «... ha dato il più completo e il più approfondito esame del diritto e della pratica mercantile e marittima del suo tempo e, determinandone i principi fondamentali, ha posto le basi del loro ulteriore sviluppo nella dottrina e nella legislazione».

cora recentemente, è stata definita «Höhepunkt und Abschluss dieser Periode der italienischen Handelsrechts-wissenschaft, zugleich aber eines der bedeutendsten Werke der europäischen Rechtsliteratur ...»⁶. In tale contrastata situazione storiografica può essere utile riprendere una serie di elementi noti e aggiungerne qualcuno nuovo, al fine di ricostruire le vicende biografiche e scientifiche del Casaregi e comprendere meglio la sua complessa figura. Pur con alcuni limiti culturali, infatti, egli si pone in una posizione di rilievo come volgarizzatore di testi e di dottrine commercialistiche, attento più alle esigenze pratiche di giudici ed avvocati che agli aspetti teorici, convinto che una maggiore chiarezza e semplicità dottrinale, unita ad una più solida preparazione, comporti una elevazione nella moralità del ceto forense ed una correlativa superiore considerazione sociale.

2. La famiglia

In uno dei molti repertori, rimasti per lo più manoscritti, delle antiche famiglie genovesi, nobili e popolari, alla voce “Casareggi o di Casareggio” si legge: «antichi cittadini e poi nobili. La loro origine può credersi dalla villa di Casareggio nella Podestaria di Castiglione sopra Sestri, mentovata dal Giustiniano»⁷. Sull'appartenenza alla nobiltà di esponenti con questo nome, lo stesso autore del repertorio avanza dei dubbi: se ciò è avvenuto, è stato per breve tempo, intorno al 1528, nel momento della ricomposizione della nobiltà genovese negli Alberghi⁸, per un ramo subito estinto⁹. Le notizie intorno alla famiglia tornano a farsi numerose e documentate nel 1600 e nei primi anni del

⁶ K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di v. H. COING, II, *Neuere Zeit (1500-1800)*, *Das Zeitalter des gemeinen Rechts*, I, *Wissenschaft*, München 1977, p. 878.

⁷ Archivio Storico del Comune di Genova, ms. n. 17, S. DELLA CELLA, *Famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e popolari*, t. IV, p. II, lettera C, p. 20 (il manoscritto è datato 1789).

⁸ Sugli Alberghi e sulla riforma del 1528 v. V. PIERGIOVANNI, *Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova», IV (1965), pp. 230-275, e, da ultimo, C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, in «Storia d'Italia diretta da G. Galasso», Torino 1978, IX, pp. 1-36.

⁹ S. DELLA CELLA, *Famiglie cit.*, p. 20: «1528. *Hieronimus de Casaregio q. Francisci* vedesi notato dal *Roccatagliata* come ascritto nobile in famiglia *Spinola*, benché nulla io ritrovi di lui segnato in altri scrittori, e nel Libro d'oro. Comunque sia però, suddetta nobile ascritta Famiglia deve credersi estinta nel primo ascritto».

1700, quando da essa emergono tre esponenti di notevole rilievo: il giureconsulto Giandomenico ed i suoi figli Giovanni Bartolomeo, letterato di buona levatura e fama¹⁰ e il nostro Giuseppe Lorenzo Maria, anch'egli giurista. Il nome di nessuno di essi, peraltro, avrà la ventura di essere inserito nel Libro d'oro della nobiltà genovese. Per Giandomenico Casaregi l'ostacolo è stato certo rappresentato dall'attività 'meccanica' svolta dal proprio genitore Giovanni Battista, un 'pataro' cioè commerciante di panni di lana¹¹, mentre per Giuseppe Lorenzo e Giovanni Bartolomeo, allontanatisi definitivamente da Genova in età ancor giovane, il problema non si è neppure posto.

Giandomenico Casaregi nasce a Genova e viene battezzato nella chiesa di Santo Stefano nel 1627¹². Tutte le testimonianze, che il figlio Giuseppe Lorenzo raccoglie per suffragare la propria domanda di ammissione al Collegio dei giurisperiti, escludono che abbia seguito, anche solo per breve tempo, la professione paterna¹³, e lo dicono dedito agli studi, che si concludono con il conseguimento del dottorato *in utroque*, a Bologna, nel 1647, a soli venti anni¹⁴. Tornato a Genova inizia un *cursus honorum* per quanto gli

¹⁰ N. MEROLA, *Casaregi Giovanni Bartolomeo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXI, Roma 1979, pp. 175-177.

¹¹ Archivio di Stato di Genova (da ora ASG), *Notai Ignoti, Collegio dei Dottori*, filza n. 231, fasc. 289, *Capitoli di ammissione di Gio. Lorenzo Maria Casaregi*: «... ho conosciuto il padre di detto Signor Gio. Domenico che si chiamava Gio. Battista e vendeva panni sotto ripa».

¹² *Ibidem*: «...ut facilius assequatur hunc honorem exhibet in primis duo extracta ex libris respective Baptismatis, nimirum ecclesie Parochialis S. Stephani subscriptum per admodum RL D. Benedictum Salvaticum dicte ecclesie Parochum sub die 30 decembris 1659, alterum vero ex libris ecclesie Parochialis S. Donati subscriptum per R. D. Philippum Maria Zignaigum Prepositum Sancti Donati una cum legalitate R.mi D. Vicarii subscriptum Leonardus Badaracus, ex quibus apparet de nativitate sive baptisate predicti M. Io. Dominici die 26 maii 1627 ac respective dicti Sp. constituti filii eiusdem M. Io. Dominici die 9. Augusti 1670 ... ».

¹³ *Ibidem*: «... So che non si è applicato all'essercitio di detto suo Padre detto Signor Gio. Domenico ... »; «... dal tempo che l'ho conosciuto detto Signor Giandomenico sà applicato alli studii e alla professione legale ... a Genova non si è mai applicato ad altra professione che sia a mia notizia ... »: «... mai è andato in bottega di suo padre ... »: «... non si è mai essercitato nella professione del Padre ... ».

¹⁴ *Ibidem*: «...Item exhibet matriculam Alme Universitatis D D. Iuristarum Bononiensis per quam apparet predictum M. Io. Dominicum fuisse anno 1644, 16 novembris ascritum modo scolarium eiusdem alme universitatis, subscriptum per Em.um et R. S. Romane Ecclesie Cardinalem Falconerium tunc temporis Bononie legatum ac per Iulium Belvisium Cancellarium et Secretarium eiusdem Gymnasii Bononiensis. Item instrumentum seu diploma Doctoratus ipsiusmet M. Io. Dominici per hoc ven. Collegium anno 1647 die 30 octobris sibi collati

permette da una parte il possesso di un titolo dottorale e, dall'altra, la mancanza del requisito della nobiltà che solo consentiva l'accesso alle magistrature di più alto grado della Repubblica¹⁵.

Tra il 1649 ed il 1650 è Vicario nel Capitaneato di Rapallo, e, tra il 1655 ed il 1656 in quello di Chiavari¹⁶. Sappiamo della concessione a Giandomenico, nel 1651, dell'onore di stare a capo coperto dinanzi ai Collegi ed ai magistrati¹⁷, ma non lo troviamo ammesso al Collegio dei giurisperiti, e forse fu questa la causa che lo indusse a continuare la propria carriera di giurista lontano da Genova. Dell'attività di giudice e di funzionario svolta dal padre, fornisce sparse notizie nella sua opera il figlio Giuseppe Lorenzo, mentre altre si traggono dalla pratica di ammissione al Collegio dei giurisperiti sopra citata: lo si ricorda nel 1681 membro del Consiglio di giustizia del ducato di Parma e Piacenza, e, qualche anno più tardi, inviato dagli stessi Farnese a reggere *suamet imperia Ulyssipone*¹⁸. Altrove si menzionano i ser-

receptum et subscriptum per D. Philippum Camere Notarium et Cancellarium dicti Ven. Collegii ... »; « ... ho conosciuto, come ho detto, detto M. Gio. Domenico Padre in Bologna, e per aver io frequentato il studio in detto tempo ... »; « ... dico solo che pria d'andar in Francia si dottorò qui in Genova et io gli diedi la laurea e sarà del anno 1647, dico anco, che doppo che ha ritornato di Francia ha fatto la professione d'avvocato e giudice ... »; « ... ha sempre praticato alli studii essendo anche andato a studiare a Bologna e sia a Padova ... ».

¹⁵ Solo con le riforme del 1576 era stato concesso che una serie di uffici minori andassero ai « cives non descripti », cioè non appartenenti alla nobiltà. V. *Leges novae Reipublicae Genuensis*, Mediolani 1576, pp. 19-20, cap. XXXVIII, « De officiis conferendis in Cives non descriptos »; « Conveniens est eorum etiam rationem habere, qui in libro Civilitatis descripti non sunt; nam cum et ipsi Reipublicae onera subeant, et patiantur, aequum est etiam eos Reipublicae commodis et fructibus perfrui et gaudere ... ».

¹⁶ ASG, *Notai Ignoti, Collegio dei Dottori* cit.: « ...Item literas patentes ... ex quibus probatur ... ex primis electio dicti M. Io. Dominici in Vicarium Curie loci Rapalli a primo maii 1649 ad primum maii 1650, ex aliis autem probatur electio eiusdem in vicarium, ut supra, loci Clavari et idem per annum inceptum prima maii 1655 usque ad primum maii 1656 ... »; « ... fuori di Genova è stato vicario a Rapallo a mio ricordo dal 1655 e di Chiavari ... »; « ... e lo so per la cognizione che dal 1655 in qua io ho di detto Signor Gio. Domenico, il quale si portò in detto anno a maggio all'Ufficio di Vicario in Chiavari ... ».

¹⁷ *Ibidem*: « ... Item decretum Ser.mi Senatus anni 1651, 30 iulii subscriptum Io. Carolus quo idem Ser.mus Senatus dicto M.co Io. Domimco contulit privilegium et honorem quod tecto capite a Ser.mis Collegiis et coram exteris Reipublice Magistratibus sedens excipiendus et audiendus foret ... ».

¹⁸ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus legales de commercio*, Genuae 1707 : « Serenissimo atque celsissimo Principi Francisco Primo Parmae, et Placentiae Duci Domino suo Clementissimo ... cogebant me insuper summa beneficia illa, quibus largiter olim affectus Pater meus, Caelsissimo

vigi resi ed i favori ricavati da Giandomenico Casaregi durante un soggiorno francese come funzionario ad Arras e Parigi¹⁹. Nel 1667 si era intanto spo-

Principi Raynutio Parenti tuo se, natosque suos, in aeternum Clientelae pignus obstrinxit ... Obierat Placentiae anno 1681. diem suum Vir integerrimus ex eorum Sapientissimo, Clarissimoque Collegio unus, qui vulgo Consiliariorum Iustitiae nomine appellantur. Contendebant interim totis viribus dignitate illa Suprema, amplissimaque potiri nonnulli tunc temporis celeberrimi Antecessores. Verum inaudita Principis illius benignitate effectum est, ut ad tam grande, tantumque munus adimplendum Parens meus eligeretur. Prorsus ille domesticis detentus curis, ideoque a tam illustri, ac tam gloriosa suscipienda provincia recedere coactus novum munificentiae genus invenit in Principe. Qui cum Parentem, Patrumque meum ad clementissima suamet imperia Ulyssipone exequenda assumere dignatus esset, parum tamen egisseratus, missis ultro, citroque literis, eorum sibi grata tunc, acceptaque in futurum obsequia, pluries, apertissimeque testatus est. Utque Benignitas tanta pene hominum fide excederet, se, cunctamque Celsissimam Farnasiorum Gentem de illis, nobisque eorum liberis Patrocinium sumpturos postero humanissime spondit ... ». Oltre che in questa edizione i *Discursus* sampturos citati anche nella edizione contenuta nell'*Opera omnia*. Sulla natura dei *Discursus* v. sotto, § 5.

¹⁹ ASG, *Notai Ignoti, Collegio dei Dottori* cit.: « ... so esser stato in Francia per sei anni, cioè del 1657. 58. 59. 60. 61. 62. in questo tempo io non dico che cosa habbia fatto ... »; « ... è stato anche qualche anno in Francia ove era agente del Card. d'Este ... »; « ... l'ho conosciuto detto Signor Gio. Domenico dal 1659. 1660 in Parigi ... »; « ... e poi ritornato che fu nel 1657 verso il mese di marzo si portò in Francia, dove dimorò sino all'anno 1662 ... et ivi hebbe il governo di molte abbatie dal Signor Cardinale d'Este nelle quali essercitava giurisdizione criminale e civile particolarmente nella abbazia di Cluni e di Arras et andò in Francia insieme col Signore Hercole Manzeri abbate di Origliach, e dopo che fu ritornato l'andai a visitare insieme con mio Padre assai presto che ritornò e so che detto impiego era molto onorevole e conspicuo perché vi subentrò dopo di lui il Signor Manuele Gazati di Piacenza per quanto intesi dire da mio Padre e da altri, e so che si portò anche qualche somma considerabile di danari che s'avanzò in detto Governo. Mi ricordo parimente che dopo d'esser ritornato fu di nuovo invitato dal Signor Cardinal da Este con sua lettera, et anco dal Signor Dottor Costa agente in Genova per il Signor Duca di Modena ad andare al medesimo Governo di dette Abbazie, ma esso Signor Gio. Domenico non si rissolse di più andarvi volendosi fermare in Genova dove teneva il suo scagno, et esercitare la professione legale »; « ... Item literas patentes datas in civitate Auriliaci Metropolis Provinciae Alvernie Regni Galliarum subscriptas Hercules Abbas et Comes Auriliaci una cum recognitione testium ... ex quibus literis patentibus constat eumdem D. Io. Dominicum plures prefaturas iurisdictionis et magistratus per plures annos gessisse et obisse in provinciis locis et castris ac nonnullis civitatis Galliarum ... collata per Maiestatem Christianissimam Ser.mo Principi et S. Rom. Ecclesie Cardinali Rainaido Estensi ... »; J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus legales de commercio*, in *Opera* cit., II, *disc. CLXXV*, p. 190: « ... Rex ille invictissimus Ludovicus XIV. ... nedum ob nobile, praeclarumque Jus civitatis Parisiensis mihi in persona Patris mei elargitum, verum etiam ob insignes Praefecturas, pluriumque Civitatum praesertim Atrebatu administrationes, aliosque honores eidem collatos, ut ex diplomate S. M. Christ. diei 28. Aprilis 1661. in Regias Parisiensis Parlamenti tabulas relato, nec non ex altero Motu proprio eiusdem S. Christ. M. diei 11. Maji praedicti anni, ac aliis etiam Literis Patentibus diei 27. Aprilis annis 1662 ».

sato a Genova con Maria Aurelia Bonfiglio, da cui ebbe cinque figli: Giuseppe Lorenzo Maria nel 1670, Giovanni Bartolomeo nel 1676, Maria Anna, che sposò il giureconsulto collegiato Nicola Maria Bernabò, Bianca Maria Pellegrina, che sposò Bonaventura Scotto, e Maria Cattarina, che sposò il conte Giuseppe d'Aubert, console di Francia a Genova²⁰.

La presenza di Giandomenico Casaregi nel foro genovese, come avvocato, fu quindi saltuaria, e di tale attività rimangono alcuni pareri che sono confluiti nell'*opera omnia* del figlio: il primo, richiestogli dai Conservatori del mare di Genova, è riportato e commentato dal figlio medesimo²¹; il secondo, a cui Giuseppe Lorenzo ha soltanto aggiunto referenze giurisprudenziali conformi, è stato ritrovato dagli editori dell'*opera omnia* ed inserito nelle *Resolutiones* di Giuseppe Lorenzo²². Altre testimonianze sono date da

²⁰ Queste notizie sono tratte dalla filza VII dell'Archivio di Casa Bernabò, cortesemente messe a disposizione dai proprietari, gli unici discendenti genovesi del Casaregi, morto, al pari del fratello Gio. Bartolomeo, senza figli. Il cognato di Casaregi, Nicola Maria Bernabò, morto nel 1715, fu Vicario di Albenga e stimato giureconsulto, e di lui si conoscono una *Esposizione di fatto e ragioni all'Illustrissimi Signori Supremi Sindacatori nella causa proposta dal M. Nicolo Maria Bernabò contro Domenico Maria Adano*, Genova 1713 (una copia è posseduta dalla Biblioteca Civica Berio di Genova e altre sono nell'Archivio Bernabò), e *Nullitas execution. propositae per M. Petrum Mariam Gentilem contra M. Nicolaum Maria Bernabò deputatorio nomine*, Genuae 1700 (in questa stessa controversia esiste tra l'altro un intervento del Casaregi stampato autonomamente col titolo *Ianuen. compensationis*, Genuae 1700 – una copia si trova presso la Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, vol. 33 – e ristampata in J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. XXXII*, pp. 100-102). Sempre nell'Archivio della Famiglia Bernabò è stata reperita un'altra testimonianza dell'attività legale del Casaregi, a favore dei propri congiunti, nel 1707. Si tratta di una istanza fatta al Senato il quale ascolta «... ciò che in favore del M.co Bernabò ha replicato il predetto M.co Casareggio ...; ... Perciò il M.co Giuseppe Maria Casareggi J.C.C. a nome del detto M.co Nicolo Bernabò suo Cugnato per il quale promette di rato ...; ... Fatto in Genova nel studio del detto M.co Casareggi posto nella vicinanza di Canneto ... ».

²¹ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. XXIII*, p. 62: « Placuit etiam post varios meos discursus, quos in materia contractationis maritimae edere mihi contigit, inserere hic quoddam votum felicitis recordationis Jo. Dominici de Casaregis Genitoris mei amatissimi redditum Illustrissimis DD. Conservatoribus Maris in causa DD. Joannis et Benedicti fratrum de Passanis cum Thoma Langorna eandem agens materiam. At quia quampluribus meis additionibus, et conclusionibus, singulis locis suis adaptatis, illud valde auxi, et locupletavi, hoc ideo subscriptionem dicti Genitoris mei in fine huius praetermisi, ne in mendacii notam offendam. Nolui proinde quidquid honoris alteri debetur (si vero Patris honor alterius dici possit) mihi attribuere, ideoque hoc advertendum duxi... ».

²² J.L.M. DE CASAREGIS, *Resolutiones ... quae ad materiam, seu interpretationem statutorum nostrorum, ac aliarum civitatum multum conferunt*, in *Opera* cit., III, *Resolutio I*, pp. 155-163.

un voto firmato insieme al giureconsulto Giovanni Battista Calissano e richiesto dai Protettori di San Giorgio²³, oltre che dalla citazione – sempre fatta dal figlio – di un parere confluito nell’opera del Torre²⁴. In due occasioni, poi, Giandomenico Casaregi appare come parte in giudizio, ed in una il figlio ne assume la difesa²⁵.

Giuseppe Lorenzo sembra avere una notevole stima delle qualità di giurista del genitore, e, per converso, il padre, nell’esprimere un parere di conformità ad un intervento legale del figlio, se ne mostra particolarmente orgoglioso²⁶. La ragione più probabile della non iscrizione di Giandomenico Casaregi al Collegio dei giurisperiti è stata la mancanza di requisiti cetuali – e non le prolungate assenze da Genova che non erano un problema per chi conservasse casa aperta in città²⁷; la fama, le alte cariche ricoperte ed i riconoscimenti ottenuti dal genitore, insistentemente documentati nella domanda di ammissione, consentono peraltro al figlio di ottenere l’ambita cooptazione²⁸.

²³ JO. BAPTISTAE CALISSANI - JO. DOMINICI DE CASAREGIS, *Votum redditum Ill.mis DD. Protectoribus S. Georgii in Causa Riaria*, s.d. (nella copia posseduta dalla Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, vol. 9, all. 70, è aggiunto 1682, 13 Junii), pp. 17-38.

²⁴ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. XXXII*, p. 101: «... censetur repetitum in omnibus aliis Statutis ex deductis per D. Petrum Joannem de Turri Collegam meum, et merito consiliarium electum Supremi consilii Serenissimi Parmae et Placentiae Ducis, et Jo. Dominicum de Casaregio Patrem meum amatissimum in eorum voto tradito Illustriss. Magistratum Monalium Genuae, quod est dec. 32. num. 7. post Mantiss. ad tract. D. Jo. Tor. de pact. futur. success. ».

²⁵ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. CVI*, pp. 333-335 (si riporta integralmente una sentenza della Rota genovese); ID., *Resolutiones*, in *Opera* cit., III, *Resolutio III*, pp. 167-169, con la dedica « Pro Patre meo amatissimo etc. ». Si tratta di un testo successivo al 1694.

²⁶ *Ibidem*, *Resolutio V*, p. 172: « Ho coltivato sempre lo stesso parere, nel caso, e questione del presente Consiglio sostenuto opportunamente con leggi, con sodezza di ragioni, e puntuali autorità dal Consultatore, se non m’inganna la paterna affezione, il che non credo, perché ventidue anni prima ch’io fossi Padre fu predominante nel mio intelletto la propria opinione ... ».

²⁷ ASG, *Notai Ignoti, Collegio dei Dottori* cit., «... è verissimo che il Signor Gio. Domenico ha tenuto casa apposta nella presente città e domicilio per anni venticinque e più ...; ... per contrarre domicilio credo che bisogni che si abiti con la sua famiglia per il tempo che prescrive la legge ...; ... havendo conosciuto e veduto detto Signor Gio. Domenico abitare più d’anni 25 nella presente città dove ha tenuto il suo scagno apposto et abitato con la sua famiglia et abita di continuo ... ».

²⁸ È notevole la insistenza, nelle testimonianze raccolte per l’ammissione di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi al Collegio dei Giurisperiti, sulla vita da ‘nobile’ o ‘cavaliere’ condotta dal padre Gio. Domenico (*Ibidem*) «... non hanno mai essercitato arte vile, ne mechani-

3. *La vita*

Nato a Genova nel 1670²⁹, Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi compie un corso di studi del tutto simile a quello dei giovani della sua epoca e della sua condizione sociale. La prima formazione avviene in Genova, nelle scuole gesuitiche, ed egli stesso la rievoca nelle *Elucubrations*³⁰. Nella biografia premessa all'edizione veneziana della sua *Opera omnia*, scritta dal fratello Giovanni Bartolomeo, si parla di un libello di epigrammi (non pervenuto) e di studi di latino e filosofia³¹, mentre per la preparazione giuridica i documenti danno tre riferimenti: ai Gesuiti, al giureconsulto Gian Pietro Grimaldi ed all'Università di Pisa³².

ca, anzi dalla medesima si sono sempre astenuti, e dalli essercitii che sono proibiti ai nobili ... »; « ... l'ho veduto solamente andar alle scuole, poi andar a studio et adotorarsi e viver nobilmente ... »; « ... rispetto al Padre da quel tempo che l'ho conosciuto in Francia non ha mai fatto arte vile né mechanica anzi viveva nobilmente come ogni cavagliere ... »; « ... mi disse il Signor Carlo Emanuele Durazzo che l'haveva visto in Francia che viveva nobilmente ... ».

²⁹ *Auctoris Vita*, in *Opera* cit., I: « ... anno millesimo sexcentesimo septuagesimo V. Idus Augusti Genuae natus ... ». Per il battesimo v. sopra, nota 12.

³⁰ J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrations ac resolutiones in aliquot et ad integra statuto de decretis, ac de successionibus ab intestato Serenissimae Reipublicae Genuensis*, in *Opera* cit., III, p. 106: « Haec vere omnia de Jesuitis mihi non placent, non ex eo forsan, quod dictam Religionem alte non diligam non solum ex eius excellentiam in virtutibus, pietatem in operibus omnibus ac modestiam, vitaeque exemplaritatem, sed etiam quia ab ea mores Christianos, disciplinam, et studia mea omnia, ac doctrinam usque ab incunabulis, ut fere dicam, habui, ideoque pro tanti beneficii remuneratione quasi teneor illam defendere, et aeterno amore prosequi, et ita ingenue fateor, adeout in praesens non possum ab eius uberibus labia remove, et eius collegia, domusque non frequentare ... ».

³¹ *Auctoris Vita*, in *Opera* cit., I: « ...cum latinis Litteris, ac Philosophiae vacare coepisset, maximam, quam puer de se expectationem dederat, non fefellit. Siquidem adhuc Adolescens, cum diuturno morbo detineretur, libellus Epigrammatum singulari commendatione composuit ... ».

³² ASG, *Notai Ignoti, Collegio dei Dottori* cit., « ... l'ho conosciuto in Genova che studiava retorica poi filosofia ...; ... ha studiato retorica filosofia e poi legge e li studi legali constano di tre terzerie ...; ... l'ho visto studiare del 1687. 88. 89 e 1690 et ha studiatu instituta ...; ha principiato dal 1687 ...; ... studiava sotto il D. Gio Pietro Grimaldo ...; ...ha studiato per anni quattro in Genova in studi pubblici ...; ... l'ho conosciuto in Genova et in Piza, in Piza vi studiava ...; ... ha studiato legge civile e canonica e li studi legali consistono di tre terzerie ... Cominciano a Novembre e terminano a Maggio ... L'ho visto studiare un anno ius civile e canonico e ordinaria ... vi applicava dal 1690 in 1691 ...; ... è vero che detto Sp. Giuseppe Lorenzo Maria ha studiato per detto anno 1690 in 1691 in Piza nelli studi pubblici approvati dalla Repubblica Ser.ma conforme fanno tutti quelli che desiderano essere adotorati presso il Ven.do Collegio ...; ... lo conosco, e saranno anni sei in sette circa alli Giesuiti ...; ... l'ho veduto studiare un anno a Piza legalmente e

L'insegnamento dei Gesuiti si istituzionalizza con nuove scuole (dei cui rapporti con una supposta Università genovese diremo più oltre) aperte dall'Ordine tra il 1634 ed il 1640, in cui si insegnava anche il diritto canonico³³, e in esse ha certo studiato Casaregi.

Riguardo ai corsi di diritto civile, i documenti attestano che dal 1687 al 1690 egli li svolge sotto la guida, probabilmente sia teorica che pratica, del giureconsulto Gian Pietro Grimaldi, il quale non ha lasciato tracce né nell'opera del discepolo né nella coeva dottrina genovese³⁴.

consistono di tre terziarie ... Cominciano allì SS. e finiscono col S. Gio. Battista ... Non attendeva ad altri studi in detto tempo ... L'ho veduto studiare sotto J.C. Brondi e Lopes Dottori Collegiali di Piza Instituta ordinaria e questo per una terziaria ... Dico che detto Sp. Giuseppe Lorenzo Maria ha studiato per un anno o sia una terziaria nelli studi legali pubblici et approvati dalla Repubblica Ser.ma come fanno tutti gli altri che vogliono essere adotorati per il collegio ... ; ... saranno sei in sette anni che conosco il Sp. Giuseppe Lorenzo Maria Casareggio ... L'ho conosciuto a Genova allì studii de Giesuiti ed a Piza et io vi studiavo medicina ... Studiava leggi sotto i Dottori Lopes e Brondi e non so di quante terziarie consistono, io so che studiava del 1690 in 1691 ... cominciano allì SS. e finiscono a S. Gio. Battista ... Non attendeva ad altri studii in tempo che studiava ... L'ho veduto studiare l'ordinaria del detto anno 1690 in 1691 ... So che vi applicava del detto anno 1690 in 1691 di certa scienza ma poi so che antecedentemente andava allì Giesuiti a studiar legge ... Ha studiato sotto i Dottori Lopes e Brondi et che andava ad udire dalli altri ... Io ... dico essere vero che detto Sp. Lorenzo Maria ha studiato per un anno come ho detto sopra in studi pubblici approvati dalla Repubblica Ser.ma conforme studiano tutti quelli che vogliono adotorarsi per il Ven.do Collegio ...; ... lo cognosco e sono molti anni anche da ragazzo ... L'ho conosciuto a Genova allì studii de' Giesuiti et io vi studiavo ancora ... L'ho veduto studiar legge et a Genova consistono di tre terziarie e cominciano allì SS. e finiscono a S. Gio. Battista ... Non attendeva ad altri studi quando studiava legge ... L'ho veduto studiare l'anno 1687 inclusive fino al 1690, del 1691 so che ha studiato in Piza due terziarie per che mi scriveva et instituta ha studiato ordinaria che lo vedevo scrivere ... Ha studiato sotto il Signor Gio. Pietro Grimaldo a Genova ...; ... saranno anni sette circa che lo conosco ... allì Giesuiti ... studiava logica et io studiavo filosofia poi legge ... Li studi legali ha studiato dal principio del 1687 fino al 1690 inclusivamente e consistono di tre terziarie suppongo io ... cominciano allì SS. e finiscono a Giugno ... Studiava legge, legge civile dal 1687. 88. 89. 90 instituta ordinaria ... ha studiato sotto il Signor Gio. Pietro Grimaldo ... o dico che il detto Sp. Lorenzo Maria Casareggio ha studiato per anni quattro continui la legge ne studii pubblici approvati dalla Repubblica Ser.ma conforme fanno tutti quelli altri Signori che attendono al Dottorato di Collegio ... ».

³³ L. ISNARDI, *Storia della Università di Genova*, I, Genova 1861, p. 257.

³⁴ L'unica testimonianza rinvenuta riguarda la sua appartenenza al Collegio dei Giurisperiti e si trova anch'essa, in un foglio a stampa inserito nella documentazione per l'iscrizione del Casaregi al medesimo Collegio, in ASG, *Notai Ignoti, Collegio dei Dottori* cit., «MM. LL. Doctores Venerandi Collegii Genuae MDCLXXXX ... Ioannes Petrus Grimaldus ». L'elenco è pubblicato, insieme alle fasi conclusive riguardanti il vero e proprio esame di laurea del Casaregi, da E. BENSA, *Il Collegio* cit., pp. 53-54.

Segue poi un periodo di studio nell'Università di Pisa, tra il 1690 ed il 1691: anche relativamente a questi anni non vi sono riferimenti nell'opera del Casaregi, ma nella biografia curata dal fratello vengono ricordati come suoi maestri Brondi, Lopez e Farsetti³⁵.

Tornato a Genova, egli sostiene nel 1691 l'esame di laurea che era l'unico mezzo per entrare a far parte del Collegio dei Giureconsulti e poter intraprendere la professione forense³⁶.

Il privilegio di laureare era una prerogativa che, in seguito ad una bolla di Sisto IV, la Repubblica aveva delegato al Collegio, e che questi espletava con tutti i riti e le formalità in uso presso gli altri e più famosi centri universitari³⁷. All'accertamento del grado di preparazione tecnica, seguito dalla discussione pubblica di due *puncta* di diritto civile e canonico, precedeva un minuzioso accertamento dell'esistenza nel candidato dei requisiti di ammissibilità al Collegio. Sulla scorta di una lamentela del Targa sull'inaccessibilità al Collegio per chi fosse di umile origine, si è ritenuto che l'ammissione fosse riservata agli appartenenti alla nobiltà³⁸. Sì è già detto come il casato del Casaregi non sia mai stato iscritto nel *Liber Nobilitatis* della Repubblica di Genova, ma che il non esercizio di arti vili e le alte ed onorifiche cariche rivestite dal padre Giandomenico hanno consentito l'assunzione del figlio nel massimo consesso dei giuristi genovesi. Non esiste in realtà nell'enunciazione statutaria dei requisiti di ammissibilità al Collegio la nobiltà di origini: tutto quello che si richiede è la buona fama per sé e per i genitori, la cittadinanza genovese, un periodo di ininterrotta residenza in città (tranne che per gli anni di studio) e, per finire, il non esercizio di arti meccaniche³⁹.

³⁵ *Auctoris Vita*, in *Opera* cit., I, «... Legum studiis primum in Patria, mox Pisis sub disciplina Brondii, Lopezii, et Farsetti illius Universitatis clarissimorum Lectorum diligenter incubuit ...». Vedi anche sopra, nota 32.

³⁶ E. BENZA, *Il Collegio* cit., pp. 49-55; *Auctoris Vita*, in *Opera* cit., I, «... Dehinc Genuam reversus, laurea que donatus, in nobile ac Venerandum Collegium JJ. CC. ac Iudicum eiusdem Civitatis, iure cooptatus fuit ...».

³⁷ L. ISNARDI, *Storia* cit., pp. 87-89 e 200-217; A. LATTES, *Per la storia dell'Università di Genova*, Genova 1923 (Estratto dagli «Atti della R. Università di Genova», vol. XXV), pp. 7-12.

³⁸ G. FORCHERI, *Giurisperiti e causidici della Repubblica di Genova*, Genova 1974, p. 8; M.G. MERELLO ALTEA, *Carlo Targa giurista genovese del secolo XVII, I, La vita e le opere*, Milano 1967, p. 184.

³⁹ Per le qualità richieste per l'ammissione al Collegio, L. ISNARDI, *Storia* cit., pp. 27-28 riporta le disposizioni dello statuto del 1446, mentre M.G. MERELLO ALTEA, *Carlo Targa* cit.,

Ottenuta il 25 giugno 1691 la laurea *in utroque*, Casaregi è iscritto nella matricola il 25 agosto dello stesso anno e, contemporaneamente alla professione legale, inizia la pubblicazione di opere dottrinali: egli stesso ricorda come all'età di ventun anni avesse concluso la sua opera di commento o *Elucubrationes* ad alcuni titoli degli Statuti di Genova mentre quanto allo svolgimento del tirocinio legale l'unico riferimento è la gratitudine manifestata verso il giureconsulto Pier Giovanni Della Torre⁴⁰.

Le *Elucubrationes* pongono il problema di un eventuale collegamento con un'altra attività che gli viene attribuita nello stesso periodo, cioè quella di Professore. La notizia ci viene dal fratello, nella biografia più volte ricordata, in questi termini: «ibique [cioè a Genova] primus post illius Universitatis instaurationem per aliquot tempus ius civile publice interpretatus est»⁴¹. Più volte ripresa, ma mai controllata, questa notizia pone alcuni problemi di attendibilità⁴². Deci-

p. 81, cita statuti del 1650 che già G. FORCHERI, *Giurisperiti* cit., non ha rinvenuto alla collocazione archivistica indicata. Presso la Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova esiste un'allegazione senza titolo (*Allegazioni*, vol. 27, all. 4), stampata a Genova intorno al 1665, che riporta un processo di ammissione al Collegio ed inizia nel modo seguente: «Quattro sono le qualità che devono bavere coloro, che aspirano all'ingresso nel Venerando Collegio dé MM. Dottori di Genova. Prima, che siano per origine propria, o paterna, Cittadini Genovesi. Secondo, che il loro Padre, o Avo paterno habbia tenuto Domicilio, o Casa aperta nella presente Città per lo spatio d'anni 25. Terzo, che il Padre non habbi mai esercitato arte alcuna vile, o meccanica. Et in fine che essi aspiranti habbino studiato per anni cinque in studii publici la scienza legale. Per verificare le qualità sudette il Sp. Vincenzo Malagamba Figlio del Nob. Gio. Battista ha fatto le seguenti prove, delle quali si da il Sommario ... ». Lo scoglio per questo aspirante era costituito dal sospetto che il padre avesse esercitato la mercanzia vendendo al minuto o risiedendo in bottega (p. 6).

⁴⁰ J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrationes*, in *Opera* cit., III, p. V, «Ad Lectorem»: «... Tunc enim vigesimum annum vix expleveram, quando haec agebantur ...»; *Auctoris Vita* cit., «...Vigesimo anno aetatis suae vix expleto Elucubrationes et resolutiones in aliquot, et ad integra Statuta Genuae de Decretis, ac de successionibus ab Intestato insignium Jurisperitorum admiratione exaravit, eorumque exhortationibus in lucem edidit ...»; J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. XIX*, p. 50: «Inter alia causarum patrocinia, quae mecum benigne aliquoties pro meo studiorum progressu Dominus Petrus Joannes De Turri felicitis recordationis insignis Jurisconsultus collega, et amicus meus dilectissimus ...». Di questo giurista, consigliere ducale a Parma e Piacenza, come ricorda lo stesso Casaregi (*Ibidem*, *disc. XXXII*, p. 101) si è già ricordato un voto dato in collaborazione con il padre di Casaregi (v. sopra, nota 24). Nel *disc. LXXXVI* (*Ibidem*, p. 261) viene definito «magna quondam lucerna».

⁴¹ *Auctoris Vita*, in *Opera* cit., I.

⁴² L'atteggiamento dei biografi di Casaregi di fronte a questa notizia non può certo dirsi uniforme. Taluni riprendono acriticamente la notizia data dal fratello Giovanni Bartolomeno

samente contrarie alla sua veridicità sono le informazioni ricavabili dagli studiosi della storia dell'Università di Genova, i quali non ritrovano tracce di insegnamento di tipo universitario sino al secolo XVIII inoltrato⁴³. Data l'importanza pubblica dell'istituzione, il silenzio dei documenti ufficiali e degli annalisti sembra argomento determinante a favore di tale opinione, unito alla circostanza che negli anni successivi gli studenti genovesi continuano a recarsi in altre Università per compiere i propri studi giuridici (come si ricava dalle procedure di ammissione al Collegio).

Non vi è dubbio, peraltro, che Casaregi a Genova abbia insegnato, dal momento che nelle *Elucubrations* afferma:

«... Haec dum scribebam quidam ex meis discipulis me longe aetate majoribus, quibus legebam domestice institutiones, dubium super conclusionibus expositis mihi proposuerant, et quidem non leve ... »⁴⁴.

È necessario quindi riferirsi a scuole di livello e di tipo diverso, che forse pomposamente il fratello di Casaregi chiama *Universitas*, ed ipotizzare che, dopo la riunione operata nel 1669 dal Senato della Repubblica di alcune cattedre sovvenzionate da lasciti privati, i cui frutti maturavano proprio in quegli anni, – le cosiddette cattedre grimaldine – alle scuole gesuitiche, si sia operato uno dei tanti tentativi (tutti falliti) di istituire corsi ufficiali e regio-

nella *Vita* premissa all'*Opera omnia* (G.B. BELLORO, *Giuseppe Casaregi* cit., p. 347; T. GIANNINI, *Profili* cit., p. 508; E. BENZA, *Il Collegio* cit., p. 10; G. BARNI, *Giuseppe Maria Lorenzo Casaregi, in Il Porto di Genova*, Genova 1953, p. 45); altri ne tacciono (M. CHIAUDANO, *Casaregi* cit., e L. ISNARDI, *Storia* cit., I, pp. 85-86, e l'omissione dell'Isnardi, che traccia il profilo del Casaregi proprio nel corso della storia della Università di Genova, è spiegabile solo con la volontà di non sfatare, per amor di patria, una tradizione che poco si accordava con la ricostruzione dell'istituzione universitaria che egli aveva compiuto); c'è infine chi nega assolutamente la veridicità della notizia (A. LATTES, *Per la storia* cit., p. 19), ritenendo che Casaregi possa aver insegnato privatamente o dai Gesuiti ma non in collegamento con una istituzione di tipo universitario tradizionale.

⁴³ L. ISNARDI, *Storia* cit., I, p. 14 e sgg. afferma che l'Università di Genova ha antiche origini medievali ed è collegata all'esistenza di Collegi e, successivamente, al privilegio di laureare. In pratica dalla documentazione della sua opera emerge la mancanza, fino al 1773, di corsi regolari e la consuetudine dei giuristi e medici genovesi di recarsi in altre Università. Meno sciovinista e più corretta la posizione di A. LATTES, *Per la storia* cit., p. 19 e sgg. che parla di una « Università veramente costituita solo nel 1773 ».

⁴⁴ J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrations*, in *Opera* cit., III, *Ad statutum de successionibus ab intestato*, p. 56, *Soli*.

lari di diritto civile, non tenuti da religiosi⁴⁵. Dalle testimonianze addotte in precedenza si è visto come lo stesso Casaregi abbia studiato diritto canonico presso i Gesuiti e diritto civile presso un giureconsulto locale, e che questo periodo gli sia stato valutato, al pari del soggiorno presso l'Università di Pisa, come trascorso in studi pubblici approvati dalla Repubblica⁴⁶. D'altra parte esisteva in Genova una tradizione in questo senso, documentata da un altro decreto senatoriale che, nel 1630, a causa dell'incerta situazione politica, aveva concesso agli studenti di giurisprudenza di studiare in città presso giureconsulti designati dal Collegio e di ottenere al termine dei corsi la laurea e l'ammissione alla corporazione⁴⁷. A testimonianza di una attività di insegnante c'è anche la menzione nei *Discursus* di un allievo d'ingegno (del quale viene riportato un consiglio), che professava l'avvocatura in Genova; nelle *Elucubrationes*, poi, si parla di rubriche statutarie che «frequenter perlegeram», il che fa supporre una *lectura* scolastica⁴⁸.

Era impartito quindi a Genova un insegnamento di tipo istituzionale, che comprendeva anche la *lectura* di alcuni titoli degli Statuti, ma esso era valido solo entro i confini della Repubblica⁴⁹.

⁴⁵ L. ISNARDI, *Storia* cit., pp. 225-227 e 257; A. LATTES, *Per la storia* cit., pp. 17-18; C. COSTANTINI, *Baliani e i Gesuiti. Annotazioni in margine alla corrispondenza del Baliani con Gio. Luigi Gonfalonieri e Orazio Grassi*, Firenze 1969 (Istituto italiano per la storia della tecnica, sez. IV, 3), pp. 1-8.

⁴⁶ V. sopra, p. 296-297.

⁴⁷ A. LATTES, *Per la storia* cit., p. 16.

⁴⁸ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. LXXIX*, p. 242: «Haec est Consultatio D. Francisci Mariae Cossi, alias inter alumnos meos perspicacioris ingenii, et nunc in Curia Januen. clari nominis Advocati»; ID., *Elucubrationes*, in *Opera* cit., III, p. V, «Ad Lectorem»: «Statutorum Genuensium duo praesertim capita, quorum alterum est *de Decretis a Senatu impetrandis*, alterum *de Successionibus ab intestato*, frequenter perlegeram ... ».

⁴⁹ La lettura di alcuni titoli statutari che possiamo solo supporre esistente all'epoca di Casaregi viene istituzionalizzata nel 1773 con la creazione di effettive strutture di tipo universitario. La cattedra di diritto civile è affidata ad un laico (L. ISNARDI, *Storia* cit., II, p. 5) e si afferma che «Nella cattedra di gius civile resta prescritto il corso scolastico di quattro anni e si spiegheranno le pandette con un commento alla maniera usata da Voet, inserendovi secondo i titoli il gius patrio e le nozioni delle qualità e giurisdizioni de magistrati della Repubblica, con tale ripartimento che tutta la materia venga disposta in quattro parti corrispondenti singolarmente in ciascun anno del detto corso scolastico» (*Ibidem*, p. 13 e A. LATTES, *Per la storia* cit., p. 20). Sull'insegnamento universitario nell'età moderna H. COING, *Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm*, in *Handbuch der Quellen und Literatur* cit., pp. 3-102.

L'attività principale di Casaregi dal momento della sua iscrizione al Collegio (1691) fino al 1717, quindi per ventisei anni, è quella di avvocato, consulente, arbitro e giudice, svolta, secondo un documento del 1707, in uno studio aperto « nelle vicinanze di Canneto », cioè nella parte più antica di Genova, ove esiste ancora un « vico dei Casareggio »⁵⁰. Le tracce di tale attività si ritrovano specialmente nei *Discursus*, buona parte dei quali riguarda cause genovesi in cui egli è presente a qualche titolo⁵¹.

La fama di avvocato del Casaregi supera presto i confini della Repubblica e, nell'ottobre del 1717, egli è chiamato dal Granduca di Toscana a far parte della Rota di Siena⁵². Il soggiorno senese è brevissimo, perché solo due mesi dopo c'è il trasferimento alla più importante Rota di Firenze, dove egli opera per circa un ventennio. Le collezioni di sentenze rotali, oltre agli stessi *Discursus*, ci tramandano una vasta documentazione di questo periodo⁵³. Gli ottimi rapporti con i Medici lo portano ad ottenere l'ammissione al Consiglio di Giustizia Granducale e cospicui favori⁵⁴. Gli ultimi anni della sua vita furono funestati da una grave malattia, ed il fratello, attribuendola all'eccesso di studio e di lavoro, racconta che fu sopportata con grande forza d'animo. Morì a Firenze l'8 agosto 1737, senza lasciare figli. Fu sepolto nella chiesa di Sant'Agostino e la tomba, con inciso un epitaffio dettato dal fratello, è ormai scomparsa⁵⁵.

⁵⁰ V. *supra*, nota 20.

⁵¹ *Auctoris Vita*, in *Opera* cit., I, « In consulendis, iudicandis, propugnandisque Causis per plures annos frequentis Clientium concursu magna cum laude se exercuit ... ».

⁵² *Ibidem*: « A Regia Celsitudine Serenissimi Cosmi Tertii Magni Ducis Etruriae Rotae Senensis Auditor electus ... » (M. CHIAUDANO, *Casaregi* cit., p. 980).

⁵³ *Auctoris Vita*, in *Opera* cit., I, « ... et post aliquot menses Florentinam vocatus, peculiaribusque cumulatus beneficiis, per annos XX. maxima assiduitate, integritate, prudentia, atque omnium approbatione difficile munus exercuit ». Notevoli tracce della sua attività di auditore sono rimaste nei *Discursus*, v. *infra*, note 77-79 e nelle raccolte di sentenze rotali fiorentine del De Comitibus e dell'Ombrosi (v. G.B. BELLORE, *Giuseppe Casaregi* cit., p. 352).

⁵⁴ La menzione della sua qualità di consigliere ducale appare sul frontespizio dell'*opera omnia* che lo definisce « J.C. Genuensis Collegiali, Rotae Florentinae Auditoris, et pro S. Reg. Cels. Consilarii Justitiae », e lo stesso autore lo ricorda in G.M. CASAREGI, *Il consolato del mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi*, in *Opera* cit., III, p. 105: « ... mentre in Genova mia Patria ancor dimorava in qualità di Avvocato, prima che all'alto onor mi chiamasse di suo Auditore, e Consigliere di Giustizia nella Ruota di Siena, e poco dopo di Firenze, la Reale beneficenza del Serenissimo Gran Duca mio Signor Clementissimo ... »; M. CHIAUDANO, *Casaregi* cit., p. 980.

⁵⁵ *Auctoris Vita*, in *Opera* cit., I.

4. Le opere minori

a) *Le « Elucubrations » su alcuni titoli degli Statuti civili di Genova*

Se si vuoi prestare fede al racconto dello stesso autore, quest'opera giovanile dedicata alla spiegazione di alcuni titoli degli statuti di Genova era destinata al suo uso personale (si è in precedenza ipotizzato che potrebbe essere stata la base di una *lectura* per gli studenti genovesi), e solo l'insistenza del giureconsulto Giulio Cesare Baldissone ottenne che fosse data alle stampe⁵⁶.

Se la primitiva intenzione di Casaregi avesse avuto seguito, il commento agli statuti avrebbe avuto la stessa sorte di opere consimili di altri giuristi genovesi, approntate per esigenze di utilità pratica e di facilità di informazione tra il XVII ed il XVIII secolo, e rimaste manoscritte. Al di fuori dell'esempio atipico dell'opera di Giuseppe Bottino – stampata in due edizioni – che si propone di compiere un'operazione più ambiziosa teoricamente, ricercando tutte le possibili concordanze tra il diritto locale e la tradizione romanistica, per esaltare la superiore dignità di quest'ultima e appoggiarne una più diffusa applicazione ed utilizzazione⁵⁷, gli altri commenti

⁵⁶ J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrations*, in *Opera* cit., III, p. V: «Ad Lectorem»: «... Plures interea mihi familiares meas hujusmodi adnotationes audiebant libenter, optabantque, quae secreto conscripseram, propius ipsi pertractare: Inter quos clarissimus ille Julius Caesar Baldisonus Jurisprudentia, et ingenio vir plane admirabilis, si minus magna cum sui voluptate (ut ipse fatebatur) saltem non raro opus, quod in aliquam jam molem excreverat, evolvebat, suadebetque continuo in lucem proferre quae scripseram ... At ille instabat molestius, ut typis omnino mandarem ... Suasori optimo acquevi tandem, ut vides; et opus quodcumque illud sit, in lucem dedi ...». Del Baldissone sappiamo da Casaregi che è stato Segretario della Repubblica (G.M. CASAREGI, *Il cambista instruito per ogni caso de' fallimenti, o sia instruzione per le piazze mercantili*, Firenze 1723, p. 134: «... col precedente parere del celebre Jurisconsulto Giulio Cesare Baldissone, Segretario in quel tempo di quella Repubblica ...») e che era attivo come consulente. ID., *Resolutiones*, in *Opera* cit., III, *Resolutio III*, p. 169, riporta il «Votum M. Julii Caesaris Baldissoni in praedicta causa a Serenissimo Senatui approbatum» del 1694, e *Resolutio V*, p. 172, riporta un parere di conformità dato dal Baldissone in una causa patrocinata dal Casaregi; la cortesia è ricambiata in una controversia *Iannuen. validitatis matrimonii*, Genova 1711 (una copia è in Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, vol. 22, all. 32), che riporta «Ex Iuribus, ac rationibus supra deductis per Doctissimum meum Consulentem in illius sententiam Libentissime concurro, et sine ulla haesitatione me subscribo, Ioseph Maria de Casaregis I. C. C.» (altre allegazioni del Baldissoni, *Ibidem*, vol. 11, all. 65; vol. 16, all. 35; vol. 24, all. 5 e 14; vol. 30, all. 9; vol. 34, all. 104).

⁵⁷ J. BOTTINUS, *Collationes pontificii et caesarei juris ad statutum civile Sereniss. Reipublicae Genuensis*, Genuae 1787 (la prima edizione è stata pubblicata a Genova nel 1676). Vissuto nella seconda metà del secolo XVII, professò a Genova l'avvocatura senza mai entrare nel Collegio dei

agli statuti, che giacciono manoscritti nelle biblioteche genovesi, si pongono, nelle intenzioni dei loro autori, obbiettivi più limitati, quasi di prontuari personali, con i riferimenti normativi e dottrinali di diritto comune appuntati sotto le singole norme statutarie e predisposti quindi per essere utilizzati nelle questioni a cui giornalmente un legale doveva far fronte. Nate con i suddetti fini e limiti, alcune di queste opere riescono egualmente a circolare all'interno dell'ambiente forense genovese, e ciò sia per vicende di successioni ereditarie, sia per le copie che d'alcune di esse cominciano ad esser fatte. L'esempio più tipico, a tale proposito, sono le annotazioni agli statuti civili – i commenti alle norme civili sono numerosi, mentre sono rari, in proporzione, i manoscritti su quelle criminali⁵⁸ – di Giovanni Battista Casanova, giurista genovese attivo nel primo '600, del quale la fama, quasi mitica e le opere manoscritte giungono fino al Casaregi⁵⁹: oggi sopravvivono una serie di manoscritti, normalmente contenenti più mani, e in gran parte non concordanti tra loro, che sono attribuiti a Casanova, quasi per un fenomeno

Giurisperiti. Di lui ci rimane anche una vasta opera dal titolo *De maiorenatu maiore, et primogenito maioratu, et primogenio naturae, iuris, facti regulari, saltuario et mixto secundum praeccepta juris communis romanorum*, Genuae 1711; un'opera manoscritta dal titolo *Statutorum Criminalium*, in Biblioteca Universitaria di Genova, ms. segn. C. VIII. 8, che è una trascrizione con qualche raro commento degli statuti criminali; una serie di 17 allegazioni – di cui tre manoscritte – reperibili presso la Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, la Biblioteca Universitaria di Genova e la Biblioteca Civica Berio di Genova. Casaregi cita spesso Bottino, definendolo per lo più « eruditissimus », e riporta in J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrations*, in *Opera cit.*, III, *Ad statutum de successione ab intestato*, p. 120, « *Allegatio D. Josephi Bottini in praedicto articulo* ». Per la gerarchia tra diritto romano e diritto statutario nel suo pensiero v. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 542. Brevi note biografiche in G. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare nel foro i Dottori*, Genova 1823, pp. 36-37.

⁵⁸ Oltre l'opera di Bottino, ricordata nella nota precedente, esistono anonime, in Archivio Storico del Comune di Genova, ms. 282, *Annotazioni agli statuti criminali*, cc. 160, sec. XVII.

⁵⁹ Giovanni Battista Casanova, figlio del giureconsulto Scipione fu iscritto al Collegio dei Giurisperiti nel 1601 e morì nel 1658. L'unica notizia ufficiale che di lui ci è rimasta è la partecipazione ad una revisione statutaria nel 1653 (*Criminalium Iurium Serenissimae Reipublicae Ianuensis*, Genua 1653). Casaregi ricorda la sua fama e la circolazione manoscritta delle opere: v. J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrations*, in *Opera cit.*, III, *In Rubricam Statuti civilis Genuae De Decretis a Senatu impetrandis*, p. 31, « ... et M. Casanova J. C. celeberrimus coram eodem Rota substituit ... Habes in cons. 15 eiusd. Casanovae manuscripto, quod mihi adhuc ignotum extat », e *Ad Statutum de successione ab intestato*, p. 90, « ... sed Casanova J. C. celeberrimus, cuius multae vivunt adnotationes ad nostrum Statutum, ... ut videre est ab eius consilio 79. manuscripto mihi relato per quasdam notulas Jo. Dominici Patris mei amatissimi ... ».

di concentrazione sul suo nome di una serie di annotazioni circolanti tra gli avvocati genovesi⁶⁰. Oltre alle suddette esistono altre opere manoscritte sugli statuti civili genovesi, attribuite ad altri giuristi locali, più o meno noti⁶¹.

Le *Elucubrations* sugli statuti di Casaregi ebbero comunque sorte diverse e, attraverso la stampa, una notevole circolazione. Scritte nel 1691 e pubblicate per la prima volta nel 1697 a Genova, furono ristampate nell'edizione veneziana dell'*opera omnia* del 1740 con *Additiones et Adnotationes*. In questa edizione si compongono di tre parti, riguardanti, la prima, la rubrica «De decretis a Senatu impetrandis», la seconda quella «De successioneibus ab intestato» e l'ultima «Resolutiones quae ad materiam seu interpretationem statutorum nostrorum, ac aliarum Civitatum multum conferunt», come indica il frontespizio che precede le sedici *resolutiones*. Oltre che per alcuni interessanti spunti dottrinali – quali la definizione di diritto comune⁶², il rapporto tra que-

⁶⁰ Vanno sotto il suo nome, ma le concordanze non sono sempre consistenti, Biblioteca Universitaria di Genova, ms. segn. C. VI. 35, *Adnotationes ad Statutum Genuense*, Archivio di Stato di Genova, ms. segn. n. 944, *Casanov. ad Stat. Civil.*; Biblioteca Civica Berio di Genova, ms. segn. m.r. V.5.11, *Observationes ad Stat. Civil. ser.mae Rep. Genuens. M. Casanovae Locupletissimae* e ms. segn. m.r. VII.2.27-28, *Statutorum Civiliū Reipublicae Genuen. Dilucidatio*; Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, ms. segn. 92.3.2, *Casanov. ad Stat. Civil.*; Società Ligure di Storia patria, *Casanov. Ad Statutum Genuense*, ms. segn. 130.

⁶¹ L'opera più imponente è quella di G.A. SOLARI, *Excursiones ad utroque Statuto Serenissimae Reipublicae Genuensis*, in Biblioteca della Società economica di Chiavari, ms. in sei volumi segn. 3.Y.5.21 (v. G. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare cit.*, pp. 91-92); complessa opera di più mani sono le *Adnotationes ad statuta civilia Genuae*, in Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, ms. segn. 92.-3.8A, anonime (secc. XVII-XVIII), ove pure si trovano altre *Annotazioni agli statuti civili di Genova*, ms. segn. 92.3.5 (anonime del sec. XVII), e *Ad Statuta Civilia ser.mae Reipublicae Genuae, M. Sanguineti Adnotationes*, ms. segn. 92.3.1 A-B; di quest'opera una copia è anche presso la Società Ligure di Storia Patria, ms. segn. 285-287, ove esiste anche FRANCESCO MARIA MEGHERLE, *Annotationes ad Statuta*, ms. segn. 128.

⁶² J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrations*, in *Opera cit.*, III, *Ad statutum de successioneibus ab intestato*, p. 86, «*Prout de Jure communi: Sub appellatione juris communis non solum venit jus Romanorum, sive leges existentes in corpore juris civilis, sed omnes limitationes, ampliationes, declarationes, quas recipit jus commune in eadem materia ...*»; *Ibidem*, p. 144, «*De Jure Communi: ... quando Statutum refert jus commune, refert non solum leges, seu constitutiones corporis juris civilis, sed omnes intellectus, ac interpretationes, quas cumulerunt Doctores, ac Jurisconsulti tractantes, consulentes, ac decidentes super eisdem legibus*». Sul valore di tale definizione v., per tutti, F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970 (rist. ed. Milano 1951) pp. 74, 84-85, e G. CASSANDRO, *Lezioni di diritto comune*. I, Napoli 1971, pp. 286-288.

sto e il diritto statutario⁶³, il valore della *communis opinio*⁶⁴, ed un atteggiamento antiecclesiastico in materia successoria⁶⁵ – l'opera si segnala per due

⁶³ J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrations*, in *Opera* cit., III, p. 126, «*Ad alios fratres, et sorores, et eorum liberos ... et talis interpretatio semper esset accipienda, ut minus derogaretur juri communi, et minus absurdum sequeretur, ut pluries in scribendo occasionem habui utendi istis conclusionibus, et in terminis, quando Statutum potest recipere duo intellectus, illum semper recipere debemus, qui minus derogat juri communi, et absurditatem contineat ...*».

⁶⁴ *Ibidem*, p. 43, «*De successionibus: ... Nam melioribus, et solidioribus argumentis nostra conclusio firmata fuit, et majori, ac insigniori calculo Doctorum quorum hic inferius Cathalogum subijcio ...*»; *Ibidem*, p. 65, «*Masculi liberi: ...et in tali casu haec opinio magis recepta comperit apud Doctores, et hodie in judicando ab ea, absque injustitiae labe, recedere non possumus, ut plene ... ubi septuaginta Doctores in fonte perpensos accumulat et ... in quibus plusquam octuaginta per extensum transcribit, quibus addo ...*»; ancora una esaltazione della *communis opinio* e dell'importanza del numero delle autorità (*Ibidem*, p. 88): «*... attamen nihil perturbat nostram primam opinionem magis communem, et aequiorem, et multum cavebunt Doctores non solum a praedicta opinione Barrii, sed aliis etiam, quia non parum inclinatus est dictus Author, quamvis virtute excellens, ac Doctrina meritissimus, ab opinionibus communioribus recedere, (ut saepius agnovimus) quae eius intellectum non captivant, sed in hac scientia illum cedere invitati debemus autoritatibus ...*». Ma l'ossequio alla *communis opinio* viene meno in altre circostanze (v. *Ibidem*, p. 113): «*Nisi illud quod fuisset ei legatum, ...et demum ego ipsemet sine inani registratione omnium Doctorum, qui pro hac opinione fuerunt, agnosco esse communem. Attamen cum omnes hi DD. et horum sequaces erronee hanc opinionem amplexi fuerint per aequivocum expresse sumptum super literali textus decisione, ut inferius demonstrabo, ideoque nullam eorum auctoritas vim nobis facit stante errore praedicto super intelligentia textuum nostrorum, ... quia Doctores licet infiniti non possunt inducere opinionem communem, quae esset destituta omni jure ... Idemmet De Luca ... docet quod Doctores non sunt numerandi numeratione aritmetica, sed ponderandi, et videndi si aberrant ab juris nostri principiis, quia prosequitur non licet unquam a professoribus legum ab istis deviare, et ridiculum esset si Judex opinionem sequeretur non considerando si illam Doctores bene firmaverant, et quod non sit contra aliquam textus decisionem ... Ex his considera quod communis opinio non est retinenda, quando illa erravit, secus quando ex interpretatione alicuius textus magis unam opinionem, quam alia sequuti fuerunt Doctores, et demum opinio illa communis dicitur, quae melioribus rationibus fundatur, quam quae super majori numero Doctorum fundamenta collocavit ...*».

⁶⁵ Molto franco è un giudizio sulla Rota Romana, troppo incline a difendere gli interessi ecclesiastici (*Ibidem*, *Ad statutum de successionibus ab intestato*, p. 44, «*De successionibus: ... Nec miror quidem quod hoc Sacrum Romanum Tribunal huic opinioni magis adhaerere, quamvis minus receptae, minusque fundamentalis, ut supra ex deductis a me late dignoscitur, quia id procedit ex nimio zelo Ecclesiasticae immunitatis ...*»); un tentativo, anche se molto cauto, di definire i campi di azione tra Chiesa e Stato è *Ibidem*, pp. 114-115, «*Nisi illud quod fuisset ei legatum: ...Non ignoro quidem in hac nostra Civitate esse quosdam Judices, qui nimio exuberantes zelo semper ad favorem piarum causarum sententiam proferunt, eisque videtur summum meritum sibi comparare, quoties ad earum utilitatem pronunciant, hujusmodi autem personarum genus pro meo Judicio ... contemptibile est, quia nimium indiscreto zelo abundant, et nollem ab eis audiri,*

aspetti. In primo luogo sono espressi, con giovanile veemenza, giudizi sulla preminenza dell'attività giuridica rispetto ad altre branche di lavoro intellettuale, soprattutto speculativo⁶⁶, e pesanti critiche ad avvocati, giudici, uomini di dottrina ed al loro non eccezionale grado di preparazione⁶⁷.

quia certe me pro blasphematore haberent, ignorantibus illud Evangelii nostri documentum *reddite autem, quae sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei Deo*, et quod multum admiratione facit, illud est, quod illorum liberalitas, et favor circa pias causas vivit solum in concedendo libenter bona tertii, et non propria, ideo ridicula mihi poenitus videtur eorum pietas, et charitas cum nemo potest de bonis alienis tacere eleemosynam ... Non nego vero quod non sit in dubio inclinandum causis piis, eisque favendum in ambiguo ... sed solum persuadere desidero huius modi scrupulosos, quod tunc satis merentur prophanis causis concedendo quod eis de iure debitum est ad exclusionem piarum, cum pietas non debeat vincere iustitiam ... ».

⁶⁶ *Ibidem*, p. 143, « *Usque in quartum gradum inclusive*: ... Haec argumenti resolutio aptius spectaret ad Dialecticos, qui delectantur sophismatibus, quam ad nos Jurisconsultos, qui mentem solum consideramus disponentium; ideoque in iure sanctissime cautum est quod Iudices praesertim a nimia subtilitate, ne iura partium subvertantur, abhorreant, eamque rejiciant, quia saepe veritatem obumbrat ... ».

⁶⁷ *Ibidem*, p. 98, « *Soli*: ... His Doctorum autoritatibus non obstantibus, qui parum. aut nihil perpenderunt rationem, sed more avium, vel ovium, ut inquit Cardinal De Luca ... aliorum volutum insequentium in alterius opinionem inconsulto descenderunt ... »; *Ibidem*, p. 53, « *Soli*: ... ad evitandum plura in Curia aequivoca, quae fiunt praesertim a Curialibus, qui legum, et statutorum vere superficialiter dicuntur ... »; *Ibidem*, p. 60, « *Soli*: ...et quidem ne ingenium vestrum variis conclusionibus malo ordine positis confundatur, ut solent quidam scriptores, qui ob materiam male dispositam potius obtenebrant quam instruunt mentem lectorum, et id procedit quamplurimum ex indigesta Doctrinarum mole, quam habent in confuso, et ita bene eis potest accommodari dictionum, inopem me copiam fecit, debent Authores discernere bonas doctrinas, et conclusiones a reprobatis, et non admissis, ut eorum munus rigorose exoptulat ... quia in firmandis Doctrinis prius debet bene exagitari questio, ita ut reiectis falsis opinionibus solum recta, et purgata exire possit conclusio, quemadmodum de farina sit ... »; *Ibidem*, p. 108, « *Sed omnia bona praedicta pervenire debeant ad illos fratres vel sorores*: ... Casus iste fuit a pluribus ingeniosissimis, ac celeberrimis advocatis consultus hic inde, et ex utraque parte viriliter certatum est, sperans utraque super valore earum advocatorum victoriam referre, prout isti hanc sibi omnino persuadebant, id profecto precedit ex more advocacionis, quae affectus animum patrocinantis perturbans sine ullo discrimine veritatis, ac falsitatis opinionem inserit, et talis usus semper fuit nedom modernis, sed antiquis temporibus, ideoque parum, aut nihil de hoc miror, quia consulentium stylus omnibus innotescere debent, id vero quod me multum scandalizat est mos quorundam Authorem, qui tractantium forma sequuti, attamen auri praemio clam obtento conclusionem ad favorem alicujus pro indubitata in lucem exponunt sub specie imaginarii casus, qui nimis in concreto reperitur, abominandum hoc genus est, et ab eo tamquam pesti abhorreo ... Quia in se non minus peccant, quam Iudices contra mentem judicantes, ratio enim est, quia qui pro veritate scribit in illa se tanquam Iudicem constituit, et non solum falsitatis, sed injustitiae reus redditur. Quisque conscientiae suae consulat, mihi solum provideo, mihi attendo, quia non sum Custos fratris mei ... »; *Ibidem*, *Resolutio VIII*, p. 182: « ... At quia in hac causa plura ex adverso deducta fuere, quae nihil ad

Contrariamente a queste osservazioni, peraltro, il quadro dell'ambiente degli avvocati genovesi non contiene gli elementi negativi di scarsa preparazione che l'autore ha addebitato, nel corso della stessa opera, a tali operatori giuridici: coloro che risultano citati, tranne isolate eccezioni⁶⁸, sono normalmente definiti famosi, dotti, ingegnosi ecc. Quasi tutti hanno lasciato come testimonianza della propria attività alcune allegazioni, ma non sono riusciti ad ottenere, al pari di Casaregi, fama al di fuori della Repubblica. Alcuni come Bartolomeo Bosco, giurista quattrocentesco la cui opera, stampata nel 1620, circola proprio in questo secolo⁶⁹, o come Giuseppe Botti-

quaestionem nostram conveniunt, nihilque commune habent cum nostris terminis, multum temporis frustra trivimus, et id forte procedit ex eo, quia quamplures ex advocatis potius per repertorium, quam per methodum, ac juris principia studentes ignorant secernere conclusiones adaptabiles potius uni quam alteri casui, et fateor quidem meum in hoc animum pluries exacerbavisse aegre tollerando tantos, et tales errores quibus stultitiae potius, ac fatuitatis nomen deberem. Et haec praecipua origo est per quam nos deplorabiles proprio ordine, ac meliori methodo in hac scientia diutius insudantes, quandoque ob alienam inscitiam, eo vilitatis reducimus intellectum, ut ipsismet hominum deliriis respondere cogamur, ideoque lubenter, et lubentissime concurro cum Eminentissimo Cardinale De Luca ... quod perniciosiores Reipublicae sunt Doctores ignari, quam docti iniqui habito respectu ad effectum non vero causam ...»; ma lo stesso De Luca, pur così lodato, non si sottrae a qualche censura, anche se rispettosa (*Ibidem*, p. 46, *De successioneibus*): « ... Et quidem hoc in casu tam Bellonus quam Cardinal de Luca contrarii, licet in legali scientia peritissimi, quorum ingenii perspicacitate non solum ego, sed totus orbis multum admiratur, aequivocum acceperunt, vel forsitan ex genio proprio, ut fatetur ipse De Luca vel ex clientis requisitione importuna demanaverit ... ».

⁶⁸ Decisamente e pesantemente critico Casaregi si dimostra nei confronti di Flaminio Armenzano, uno dei pochi commentatori di sentenze rotali genovesi (F. ARMENZANO, *Decisiones Almae Rotae Civilis Serenissimae Reipublicae Genuensis cum aliquibus Lucensibus*, Aesii 1679) che ebbe quanto meno il merito di far circolare la giurisprudenza di questo tribunale non particolarmente nota dopo la fortunata serie di sentenze 'de mercatura' stampate alla fine del '500 e più volte ristampate. La raccolta non è, secondo Casaregi, particolarmente perspicua (J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrationes*, in *Opera* cit., III, p. 140, *Ex linea patris*) in quanto « dictus author obdormitabat in extendendis dictis decisionibus, sed ut vere dicam, iste author fuit beatus in paupertate spiritus, ut ex inordinato modo extendendi decisiones facile est cuique dignoscere, et de illius intellecti tenuitate fidem facit exagerando contra illas, tam male et confusim traditas ... ubi parvi faciendam esse illius doctrinam annotat ».

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 142-143, « *Omnibus aliis penitus exclusis*: ... tenuit Boschus ... licet iste author consuluit super Statuto nostro antiquo ... bene videmus quot autoritas Boschi ... punctualiter allegari potest ad hoc nostrum modernum Statutum ... ». Per la biografia di questo autore V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco ed il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova* » (Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni), XVI (1977), pp. 857-866.

no⁷⁰ o Arioto Benielli⁷¹, pur avendo raggiunto la stampa con le loro opere, non superano i confini di una provinciale notorietà. La stessa osservazione vale per autori come Giovan Battista Casanova o Pietro Agostino Solari⁷², che Casaregi circonda di un alone di mitica notorietà, le cui opere sono però ancora manoscritte, o come Pietro Francesco Serra, altrimenti ignoto, che è definito « Oraculum Genuae »⁷³.

Il commento al titolo sui decreti del Senato non può esimere l'autore da qualche osservazione sul sistema politico della Repubblica, che si impernia proprio su questa magistratura. Egli la considera preminente ma non onnipotente: il vero cardine dello Stato sono i *cives divites* che devono essere tutelati anche nei confronti della Chiesa, come altrove osserva trattando la materia successoria⁷⁴.

Il Lattes ha definito le *Elucubrationes* « opera affatto giovanile »⁷⁵, intendendo probabilmente con tale espressione circoscriverne l'interesse e l'importanza. Il limite maggiore consiste, a nostro parere, in un ossequio, quasi scolastico, alle dottrine dominanti, che si traduce spesso in un eccesso di citazioni ed in una scarsa originalità delle soluzioni proposte. È poi particolarmente ri-

⁷⁰ J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrationes*, in *Opera* cit., III, p. 120, *Sed omnia bona praedicta pervenire debeant ad alios fratres vel sorores*, riporta 'Allegatio D. Josephi Bottini in praedicto articulo' e poco prima lo ha qualificato (*Ibidem*, p. 118) « Advocatus noster celeberrimus ». Sulle opere di Bottino v. *supra*, nota 57.

⁷¹ *Ibidem*, p. 138, « *Vel descendentes ex linea patris defuncti: ... Arioto Benielli J. C. celeberrimo, cuius felix memoria adhuc vivit ob ejus excellentiam juris in decidendo ...* ». Giureconsulto corso trapiantato a Genova Benielli è autore di un volume di consigli (A. BENIELLI, *Consiliorum sive responsorum*, Genuae 1699), pubblicati postumi dal figlio Giuseppe Maria anch'egli dottore collegiato a Genova. Per brevi cenni biografici, G. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare* cit., pp. 33-34.

⁷² Per il Casanova v. sopra, note 59 e 60; per il Solari che Casaregi (J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrationes*, in *Opera* cit., III, p. 108, « Dedicatus ») definisce « J. C. summi ingenii », v. G. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare* cit., pp. 98-101, e L. ISNARDI, *Storia* cit., I, p. 91 che ricorda l'apprezzamento di Casaregi.

⁷³ J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrationes*, in *Opera* cit., III, p. 148, « *Successio defertur. ... Juxta hanc meam sententiam fuit etiam decisum anno 1647. a Petro Francisco Serra insigni Jurisconsulto cujus memoriam uti oraculum Genuae veneramus ...* » (v. G. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare* cit., p. 39).

⁷⁴ J.L.M. DE CASAREGIS, *Elucubrationes*, in *Opera* cit., III, *De Successionibus ab intestato*, p. 107, « *Dedicatus: ... Et quidem haec nostra opinio sequenda est, aliter statuentium mens deciperetur, quae eorum fuit, ne bona ad aliquam Religionem pervenient, sed remaneant apud fratres, sorores, ut familiae conserventur, ac Respublica semper magis vigeat civibus divitibus, ex quibus solum honor, et bonum publicum, ac commodum conservatur, et dependet ...* ».

⁷⁵ A. LATTES, *Casaregi* cit., p. 284.

marchevole la mancanza quasi totale dei riferimenti diretti alle norme del *Corpus Juris Civilis*, la cui utilizzazione è mediata dalla elaborazione dottrinale: è un difetto di cui il giurista genovese si emenderà ed è probabilmente il frutto di una preparazione universitaria non ancora del tutto assimilata e rimedia. Al di là del contributo che l'opera apporta alla conoscenza dell'ambiente legale genovese che, come si è visto, annovera in questo periodo personaggi molto interessanti, ci sembra che la gioventù si trasformi in pregio quando induce l'autore ad esprimere con singolare schiettezza le proprie opinioni che, abbiano per oggetto il Senato, o la Chiesa o il ceto forense, non mostrano per persone o istituzioni particolari cautele nella descrizione di limiti o difetti.

b) *L'edizione del trattato sulle avarie di Quintin Weytsen*

Il trattato del Weytsen fu pubblicato a Genova nel 1707 in appendice all'edizione dei primi cinquanta *Discursus de commercio*, ed il Casaregi si limitò in sostanza ad arricchirlo di indici⁷⁶. L'opera composta tra il 1554 e il 1563, fu edita per la prima volta nel 1617, ebbe successive edizioni e si arricchì delle note di commento di van Leuwen e de Vicq⁷⁷.

Gli interventi di Casaregi sono quindi di scarsissimo rilievo, in un tema di enorme importanza pratica e per il quale le consuetudini, dal Weytsen largamente utilizzate, avevano un ruolo fondamentale⁷⁸. Già nei *Discursus* contenuti nello stesso volume si dà notizia della centralità che il *Tractatus* ha assunto, anche a fini di mutamenti di giurisprudenza e di indirizzi dottrinali, nel momento in cui ha circolato anche in Italia⁷⁹, e ogni volta che egli ritorna sul tema delle avarie la citazione di quest'opera è pressoché obbligata⁸⁰.

⁷⁶ Q. WEITZEN, *Tractatus de avariis cum observationibus Simonis a Leewen et Matthaei De Vicq in Novam Methodum ad faciliorem usum ab eodem Joseph Maria de Casaregis Accomodatus*, Genuae MDCCVII.

⁷⁷ K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts* cit., pp. 851 e 880.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 851.

⁷⁹ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, p. 53, *disc. XIX*: «... contrarium tunc placuit Illustrissimis DD. Conservatoribus Maris, deceptis in auctoritate Vinnii nimium obscure vel aequivoce loquentis, sed nuper in alia causa ... contraria emanavit resolutio, attento quia reviso in fonte Quintin. Weitzen, qui tempore primae causae Genuae non aderat, in tractatu de Avaris in nova latina impressione ... repertum fuit contrarium omnino per eundem Weitzen firmari in haec praecise verba ... ».

⁸⁰ Si possono citare ad esempio, i *discursus XIX*, visto nella nota precedente, *XXIII*, *XLV*, *XLVI*, *CXXI*, *CXCIII*.

L'utilizzazione e l'apprezzamento per la dottrina olandese – e non è da dimenticare la presenza anche consistente di quella tedesca, spagnola e francese⁸¹ – è ricorrente nell'opera di Casaregi, che ne esalta soprattutto le elaborazioni per i temi di diritto marittimo e per materie, come i cambi, che in ambienti non legati alla Chiesa di Roma vengono trattate senza particolari cautele e timori⁸². Introdurre tali autori nel circuito scientifico italiano è, oltre tutto, una spinta al processo di laicizzazione della disciplina commercialistica⁸³, ed una intelligente scelta culturale, che dimostra l'intuito dell'autore nel recepire i migliori risultati di un ambiente dottrinale all'avanguardia nel campo del diritto marittimo. Non si può quindi parlare, atteso il limitato intervento personale, di un contributo scientifico di Casaregi, ma di una operazione di politica editoriale da inquadrare nell'atteggiamento di servizio verso la propria disciplina ed i suoi operatori che l'autore ripeterà con il Consolato del Mare, e che si ritrova sovente nella sua opera.

e) *La spiegazione del Consolato del Mare*

Anche a proposito del Consolato del Mare l'intervento di Casaregi è abbastanza limitato⁸⁴. Nel corso della presentazione dell'opera al lettore,

⁸¹ Sono molto citate le opere di Kuricke, Loccenius, Cleirac, Marquard, de Hevia, oltre a molteplici testi legislativi, tra cui la 'Ordonnance de la marine' di Luigi XIV (*discursus* CLXXV); nel *discursus* CLXXXVII (*Ibidem*, II, p. 241), per suffragare una propria opinione Casaregi afferma che essa « ... comprobant etiam Europae nonnulla statuta expresse ... ». V. K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts* cit., p. 879.

⁸² Nel *discursus* LXVII (*Ibidem*, I, p. 212) si afferma: « ... et ita jus datum in emporiis maritimis Flandriae et Bataviae, ubi certe major viget rerum maritimarum scientia, et experientia ... ». Molto frequenti sono i ricorsi alle opere di Peck, Vinnio e Grozio; più oltre sono riportati alcuni riferimenti agli Ultramontani ed ai cambi (v. *infra*, nota 122).

⁸³ Si può ad esempio riportare il giudizio di de Vicq, inserito nel *Tractatus* a proposito della bolla 'In Coena Domini' (Q. WEITZEN, *Tractatus de avariis* cit., pp. 26-27): « ... Memini me anno MDCLXIV, pridie Parasceves Giovedì Santo Italis ... Romae interesse promulgationi Bullae, quam vocitant Coenae Domini, et securum excipere brutum fulmen in Hereticos scilicet vibratum: simul autem excommunicabantur, et anathematizabantur omnes piratae, cursarii, ac latrunculi maritimi, discurrentes per mare Ecclesiae ... Sed haec alibi pluribus persecuti sumus ... ».

⁸⁴ Il *Consolato del Mare* con la spiegazione di Casaregi, edito per la prima volta nel 1718, fu più volte ristampato (v. M. CHIAUDANO, *Casaregi* cit., p. 981 e da ultimo K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts* cit., p. 880). Sul *Consolato del Mare* M. CHIAUDANO, voce *Consolato del Mare (libro del)*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, IV, Torino 1959, pp. 234-235 e, da ultimo, H. POHLMANN, *Die Quellen des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di v. H. COING, I, *Mittelalter (1100-1500)*, *Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, München 1973, p. 808.

che, contrariamente a gran parte delle introduzioni correnti, è molto precisa ed incisiva, l'autore spiega gli scopi che si è prefisso e rifonde in poche pagine anche alcune idee che sul Consolato aveva avuto modo di esporre in alcuni *discursus*. Viene ribadita, ad esempio, l'importanza di tale normativa, osservata da molte nazioni marinare al pari della legge⁸⁵, e considerata parte del diritto romano⁸⁶. Per farla meglio conoscere ed osservare, egli ritiene necessaria una « chiara e puntuale non meno che succinta spiegazione » del Consolato, dal momento che gli succede di

« vedere ... da alcuni Procuratori e Causidici, non molto intendenti delle cose alla mercatura spettanti, ... adolterato frequentemente, e dirò così, straziato lo schietto sentimento di alcuni de' mentovati capitoli, come degli oracoli si costuma, ciascuno facendola da Indovino, ed in quella parte traendoli, che più gli torna, con notabile pregiudizio di troppo creduli e inesperti clienteli »⁸⁷.

Il risultato è un'operazione letteraria abbastanza singolare, quasi una traduzione della versione italiana del Consolato, condotta secondo i criteri che Casaregi ha enunciato: una versione che sia « chiara », poiché il testo che circolava, risalente a tre secoli prima, conteneva oscurità di senso e spesso

⁸⁵ G.M. CASAREGI, *Il Consolato del Mare* cit., III, p. 105, « Dichiarazione necessaria dell'opera a chiunque legge »: « ... Ora l'importanza, e necessità di questo libro non è d'uopo che io stia qui al presente ad amplificare, mentre da se stesso può conoscerla ciascheduno, purché consideri da esso prendere in gran parte il suo regolamento tutta quella vasta quantità di Mondo, che al mare commette se stesso, e le cose sue. Basti il dire, che appena fu egli in quella lor lingua per ordine degli antichi Re d'Aragona compilato la prima volta, che, come fondamento, e norma della contrattazione marittima, abbracciato venne tra pochi anni da tutte le Nazioni d'Europa più esercitate nel traffico, nel suo proprio idioma chiascheduno trasportandolo, e di mano in mano poi per più d'otto secoli seguitato fino a' di nostri, ne' quali in vigore eziandio si mantiene generalmente ... »; J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus* cit.. I, *disc. XIX*, p. 51: « ... juxta omnino claram dispositionem Consulatium Maris ... qui in iis materiis maritimis debet inviolabiliter attendi, uti universalis consuetudo non minus legis vigorem in se habens, communiter apud omnes Provincias, et Nationes recepta ... ».

⁸⁶ *Ibidem*, II, *disc. CXXI*, p. 2: « ... Huiusmodi consuetudo non est in Gallis, minusque eam Januae esse probari potest, ubi sunt inviolabiliter servandae leges illius Reipublicae, quibus sunt adnumerandae etiam Maritimae constitutiones, quae dicuntur Consulatium Maris, cum fuerint ab eadem receptae anno 1186 atque jurejurando probatae, et iis deficientibus, Jus Commune Romanorum, in quo et ipse Consulatium quoque comprehenditur, cum a Romanis jurejurando receptus fuerit anno 1075, quare si lex aliqua in corpore Juris Romani contenta Consulatium contraria esset, semper esset ei Consulatium tamquam posteriore loco a Romanis jurejurando receptus, praefendus ... ».

⁸⁷ G.M. CASAREGI, *Il Consolato del Mare* cit., p. 105.

anche di logica⁸⁸ ed egli provvede a trasportare il tutto in un linguaggio molto piano; una versione « puntuale », e, in realtà, la fedeltà al testo, che ha per le mani anche in spagnolo e in francese, è pressoché completa⁸⁹; infine, l'ultimo proposito è una versione « succinta », che egli ottiene con l'omissione dei brani del Consolato che non hanno carattere dispositivo, ma semplicemente esplicativo e discorsivo⁹⁰. In questa occasione egli ripropone l'opinione⁹¹, già espressa nei *Discursus* in contrasto con l'indirizzo della Rota romana, che il Consolato sia formato solo di 294 capitoli, a cui sono

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 105-106: « ... Ma quanto per un verso viene egli ad essere considerabile per le savie ordinazioni, che in se contiene, altrettanto dispregievole comparisce per l'altro, attesa l'idiotaggine, e confusione, con cui vengon esse disposte. Certamente in leggendo il Testo rimarrà chichessia di leggieri persuaso della difficoltà, e degl'imbarazzi incontrati nell'operare. Conciosiachché per lo più si veggono i sensi, per un certo strano, e scompigliato ravvolgimento di parole, tanto scommessi, e per così dire, erranti, che a colpirne il vero significato vi abbia voluto una ben profonda, e dirò quasi etica specolazione. Senza che talora le disposizioni di un Capitolo a quelle di un altro contrarie si trovano, o repugnanti: Per non far menzioni delle assai spese, e stucchevoli repetizioni di cose già dette, e fermate, e di molte altre del tutto inutili, e per poco ridicole, le quali ad altro non servono, che ad annebbiare, e confondere l'intelletto dell'impaziente Lettore. A così cattiva derrata una più infelice giunta vi hanno accoppiata poi e il Traduttore nella nostra volgar lingua, nel tempo forse allora di sua minoranza, recandolo, e i trascurati stampatori con di molte scorrezioni sformando il libro, come agevolmente veder si può: ... ».

⁸⁹ *Ibidem*, p. 106: « ... E qui ingenuamente confesso, che non poco lume a me pure ha recato per lo stralciamiento, e la dilucidazione di simili passi l'attenta lettura, e il confronto via via minutamente fatto di più Consolati di varie lingue, e singolarmente del Franzese, e dello Spagnuolo, col nostro Italiano riscontrandoli sempre, e con accurato studio insieme conciliandoli, per trarre da tutti la più propria, e più convenevole intelligenza, che per me si è saputo. E non solo da questi, ma da altri libri ancora, che trattano di navigazione, si è procurato di cavare la dichiarazione di tutti que' termini, e forme di dire marinareschi, di cui il Consolato si è pieno, ponendola a' debiti luoghi ... ».

⁹⁰ *Ibidem*, p. 106: « ... Sempre che alcun Capitolo si troverà spiegato in più brevi, e sugose parole, non sospetti chi legge, essersi lasciata, per quanto almeno si è potuto scorgere, veruna cosa necessaria, ma creda che ciò fatto si sia, risecando solo quel che si è creduto soverchio, a puro riguardo di minorargli la noia, e fargli godere con più speditezza quello stesso vantaggio di cognizioni, che dopo anche molto dispendio di reiterate specolazioni penato avrebbe per avventura da per se a ricavare ... ».

⁹¹ *Ibidem*, p. 106: « ... Finalmente sappia il Lettore, che il Consolato del mare consiste solamente in dugento novantaquattro Capitoli, che per l'appunto son que' medesimi, che qui vengono da me spiegati, e che, come dianzi si disse, quai leggi universali, accettati furono comunemente, poiché gli altri che a i suddetti vanno congiunti, non sono che disposizioni particolari di Barcellona, fatte ne' tempi appresso, le quali sendo stampate tutte in un libro, han data occasione a molti di crederle per una continuazione del Consolato del mare ... ».

state aggiunte norme locali di Barcellona, che possono citarsi come *auctoritates* senza avere peraltro valore universale⁹².

La spiegazione è integrata da scarni riferimenti bibliografici, in maggioranza richiami all'opera del Targa e di altri marittimisti ed ai commenti al Consolato. La fortuna della Spiegazione (ormai il Consolato sarà stampato con questa integrazione), pur considerando i limiti dell'intervento del Casaregi, è una ulteriore riprova della sua sensibilità e del suo atteggiamento di disponibilità quasi didattica nei confronti della pratica e dei suoi problemi. È un'operazione modesta che sfiora, nella spiegazione di alcuni capitoli, la banalità, ma che pone nelle mani degli operatori del diritto, anch'essi modesti nella media, uno strumento finalmente chiaro.

d) *Il « Cambista instruito per ogni caso de' fallimenti »*

I rapporti fra lettere di cambio e fallimento erano già stati trattati da Casaregi in diversi punti dei suoi *Discursus*, ma nel 1723 egli decide di dare alla materia una sistemazione più organica in un trattatello specifico. Nasce così il « Cambista instruito per ogni caso de' fallimenti », opera « pratica e legale », come l'autore la definisce nel titolo⁹³, rivolta alle piazze mercantili, e a Livorno in particolare. Si tratta di una « succinta istruzione con la quale si possa giungere facilmente allo scioglimento di tutti quei dubbi » che la complessa materia faceva sorgere, dal momento che « le lettere di cambio in relazione

⁹² J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus in Opera*, I, *disc. IV*, p. 15: « ...dictus Consulatus, uti leges particulares Civitatis Barcinonensis, non sunt attendendae in aliis Mundi emporiis, nisi eas de consuetudine receptas fuisse probatum fuerit ... licet alias cum aequivoco eadem Rota Romana pluries crediderit dictum Consulatum Barcinonae esse in omnibus mundi partibus attendendum, ac observandum ... et quidem hic error in Rota processit, ex eo quod dictus Consulatus impressus fuit penes generalem Maris Consulatum consistentem in capitulis 294. ubique locorum receptum, et a natione nostra Genuensi anno 1186 ... » (le stesse osservazioni ricorrono *Ibidem*, I, *disc. IV*, pp. 21-22). Al proposito, v. G. CASSANDRO, *Genesi e svolgimento storico del contratto di assicurazione*, in *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1974 (articolo apparso in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano 1958, pp. 420-427), p. 251, ed E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione medievale*, in *L'assicurazione in Italia fino all'Unità. Saggi storici in onore di Eugenio Artom*, Milano 1975, pp. 102-110.

⁹³ G.M. CASAREGI, *Il cambista instruito per ogni caso de' fallimenti, o sia istruzione per le piazze mercantili, colla quale si può giungere facilmente alla decisione di tutti i dubbi, che possono occorrere nelle Lettere di Cambio, loro Girate, e Accetazioni, per li Fallimenti tanto occulti, o prossimi, che attuali de' Mercanti. Opera pratica e legale, Ad istanza di Donato Donati di Livorno*, Firenze 1723 (anche in *Opera omnia* cit., III, pp. 33-102). V. K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts* cit., pp. 880 e 856-857.

ai fallimenti non sono mai state bene esaminate», con la conseguenza di dar luogo «a varie e continue dispute in pregiudizio di quella buona fede che nel Mondo Mercantile esser dee il primo mobile del commercio»⁹⁴.

Ancora una volta Casaregi si propone una impresa editoriale destinata a sicuro successo: una materia abbastanza limitata ma di notevole rilievo teorico e soprattutto di considerevole importanza pratica per gli interessi che normalmente coinvolge, e che non era mai stata trattata in maniera specifica. Le successive ristampe sono la prova evidente del consenso ottenuto⁹⁵. A questo peraltro non è certo estranea la scrittura, molto piana, l'uso del volgare e gli insistiti riferimenti giurisprudenziali, soprattutto alla Rota Fiorentina e Romana, L'opera è fra l'altro corredata da una «Giunta di alcune decisioni confacevoli alla materia della decozione de' mercanti» (che non sarà inserita nell'*Opera omnia*), comprendente sei decisioni della Rota Fiorentina – con Casaregi presente nel collegio giudicante –, due della Rota Romana, e alcune integrazioni ai *discursus* LIX, LX e LXI vertenti tutti e tre su una causa livornese in materia di cambi.

Partendo da una sommaria trattazione del fallimento, della scienza dello stesso e della validità dei contratti e pagamenti ad esso collegati, l'autore giunge a trattare delle varie situazioni in cui si possono trovare i vari soggetti delle lettere di cambio, e della posizione dei crediti da queste nascenti nei confronti del patrimonio del fallito. L'attività mercantile comporta una perenne possibilità di decozione⁹⁶, ma bisogna evitare che ad essa si giunga per colpa di chi non rispetta le regole della buona fede⁹⁷. Un grande capitale per il mercante sono, secondo Casaregi, il credito e la stima degli altri operatori del settore, i quali, nelle ipotesi di fallimento, hanno un notevole peso soprattutto per determinare la «scienza» del fallimento⁹⁸. Anche in quest'opera,

⁹⁴ G.M. CASAREGI, *Il cambista instruito* cit., cap. I, p. 4.

⁹⁵ Fu ristampato a Firenze nel 1729, a Venezia nel 1737 e sempre a Venezia, nell'*Opera omnia*, nel 1740 (v. M. CHIAUDANO, *Casaregi* cit., p. 981).

⁹⁶ G.M. CASAREGI, *Il cambista instruito* cit., cap. VI, p. 121: «... i Negozi de i Mercanti sono assai più pericolosi, mentre stanno sempre a rischio di fallire, e secondo la frase de' Dottori, *hodie sunt solvendo, cras vero non ...* ».

⁹⁷ *Ibidem*, cap. III, p. 53: «... Il che molto più procede fra' Mercanti, tra' quali ha tanta parte la buona fede, e tanta mira, o riguardo si deve avere a non sconvolgere, e turbare il Commercio ... ».

⁹⁸ *Ibidem*, cap. II, p. 35: «... la stima, ed il credito si deve valutare nel Mercante per un gran Capitale ...»; cap. I, p. 9: «... se il Mercadante si fosse palesato colla sua fuga, o latitanza

infine, Casaregi ribadisce che ai fini dell'utilità e della libertà del commercio si può recedere dalle regole del diritto comune⁹⁹.

e) *Le allegazioni non inserite nell'Opera omnia*

Su richiesta dell'editore veneziano, Giovanni Bartolomeo Casaregi aveva fornito per l'edizione dell'*Opera omnia* tutto il materiale manoscritto lasciato dal fratello e ne aveva curato, insieme al giurista toscano Brandi, l'inserzione in essa¹⁰⁰. Anche se qualcosa, soprattutto a causa del trasferimento in Toscana, può essere andato disperso, – Casaregi ricorda di essersi trovato in un certo momento con penuria di libri¹⁰¹ – si può ritenere che tutti gli scritti di una certa importanza siano stati ristampati. A noi constano solo cinque allegazioni omesse: la più interessante di esse è stata stampata a Genova nel 1712 e contiene l'intervento di Casaregi come avvocato della Comunità di Albenga in una controversia con la vicina Comunità di Alassio¹⁰². Contro una sentenza del Podestà di Alassio che pretendeva di comminare la pena della 'galea', il Commissario di Albenga si appella al Senato. Nelle proprie difese, gli avvocati di Alassio sostengono « che sotto pena di sangue venga la morte naturale, e non la civile, o sia Galea »¹⁰³. Casaregi si oppone a tale interpretazione ed espone della *poena sanguinis* un concetto molto lato, affermando che

per fallito, o fosse appresso la Piazza notoriamente tenuto per decotto, o prossimo alla decozione per li segni, e indizj, che pubblicamente ne avesse dati, allora resterebbe con ciò provata la scienza di tal decozione, o attuale, o prossima in chi con esso lui avesse contrattato, perché dalla scienza, che si ha comunemente dagli altri Mercadanti della Piazza, si deve anche presumere la medesima in quello, che ha col suddetto Decotto, o prossimo alla decozione negoziato ... ».

⁹⁹ *Ibidem*, cap. V, p. 97: « ...ed è tanto valevole il favor del pubblico commercio, che in tutti li casi delle contrattazioni mercantili, ove la buona fede, o la libertà del medesimo, dovrebbe restare intaccata, ... si deve recedere da tutte le regole dell'jus comune ... », « ... Poiché qualunque uso, o stile de' Mercanti deve prevalere all'jus commune ... ».

¹⁰⁰ V. *infra*, nota 115.

¹⁰¹ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. LIX*, p. 190: « ... per quanto mi permette la penuria de' libri, in cui presentemente mi ritrovo ... ».

¹⁰² G.M. CASAREGI, *Ragioni della M. Città di Albenga a favore della di lei Giurisdizione contro la Comunità di Alassio*, Genova 1712, pp. 1-10 (una copia è presso la Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, vol. 28, all. 10).

¹⁰³ *Ibidem*, p. 7.

« sotto di essa si comprende qualunque *poena corporis afflictiva*, perché affliggendosi il corpo, si affligge ancora il sangue, che è la parte più sensitiva del corpo, e così ogni pena data al corpo è pena del sangue »¹⁰⁴.

Dell'anno successivo, cioè del 1713, e stampato sempre a Genova, è un altro interessante intervento, di fronte ai Protettori della Casa di San Giorgio, per contrastare la dichiarazione di decadenza del proprio cliente da 'Sindico della Gabella del Sale', deliberata in seguito ad un provvedimento di carcerazione per debiti che lo aveva colpito¹⁰⁵. Casaregi contesta la regolarità della deliberazione e della sostituzione nella carica del suo assistito. A suo parere ci sono motivi di nullità formali e sostanziali in tale provvedimento, e non manca di ipotizzare una montatura per favorire l'altro aspirante alla stessa carica. L'allegazione si conclude con una serie di pareri conformi di altri giuristi, tra i quali Pier Agostino Solari, un giurista molto famoso a Genova, di cui si è già parlato¹⁰⁶.

Ancora in tema di fedecommissi è un'altra allegazione, stampata a Genova nel 1693, che lo vede associato ad altri avvocati e che ha la particolarità di essere firmata dall'autore¹⁰⁷. Del 1714 è invece un'altra allegazione in materia di censi¹⁰⁸.

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 8.

¹⁰⁵ G.M. CASAREGI, *Ragioni del N. Gio. Andrea Varese Le quali provano nulla l'elezione del N. Carlo Fachinetti In Sindico Della Gabella del Grano fatta da due Governatori della medesima*, Genova 1713, pp. 1-11 (una copia è presso la Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, vol. 39, all. 18).

¹⁰⁶ Le motivazioni adesive del Solari mostrano bene quale fosse la prassi con cui tali pareri venivano concessi. Egli infatti afferma (*Ibidem*, p. 11): « Il Signor Casaregi mio Collega in questa causa ha dedotte così dottamente, com'è suo proprio, e provate con fondamenti, e Dottrine tali le ragioni del Sig. Varese nostro Cliente, che se fossi in Libreria difficilmente troverei, che soggiungere; onde molto meno potendo farlo in campagna, ove non ho libri, mi contento di sottoscrivermi; e dire in senso di verità sincerissima, che la nostra causa è assistita da un'evidente giustizia, e da una somma equità. Per Agostino Solari Dott. ». Sul Solari v. *supra*, nota 72.

¹⁰⁷ J.M. DE CASAREGIS, *Pro M. Io. Bartholomaeo Pastorio Iuris Responsum contro Praetensam Nullitatem Liberationis Praedii Pellensis ab onere census super eo impositi*, Genuae 1714, pp. 14 (una copia in Biblioteca Civica Berio di Genova, segn. m.r. VIII, 3, 25, *Miscellanea legale, script.* 22).

¹⁰⁸ G.M. C., *L'incapacità alla successione de' fideicommissi agnatitii. Della pazzia siasi originata dall'utero materno, o provenuta in appresso. Provata anche dalla volontà del Testatore nell'inserito fideicommissio. Difesa dal parere di più Dottori*, Genova 1693 (una copia in Biblioteca Civica Berio di Genova, segn. m.r. III, 3, 9, *Scritture legali, script.* 12). La firma è apposta in fondo sotto le sigle G.M. C.

L'ultima allegazione rinvenuta, stampata anch'essa a Genova nel 1731, è un *consultum pro veritate* in un caso di fedecommeso chiesto all'uditore rotale e consigliere ducale toscano Casaregi e all'avvocato Giacomo Agnini, che ne è anche l'estensore¹⁰⁹. Sia lo stile che le citazioni (sono assenti ad esempio i riferimenti all'opera sulle successioni *ab intestato* dello stesso Casaregi) fanno ritenere che il giurista genovese abbia avuto una parte piuttosto marginale, limitandosi probabilmente ad offrire all'altrui lavoro l'autorità della propria contestuale sottoscrizione.

Il quadro degli interventi forensi di Casaregi comprende infine anche la difesa di Nicolo Bernabò, suo familiare, a cui si è avuto modo di accennare in precedenza¹¹⁰.

5. I « *Discursus legales de commercio* »

I *Discursus legales de commercio* sono l'opera maggiore del Casaregi e raccolgono il frutto dell'attività legale, come avvocato e come giudice, svolta prima a Genova e poi a Firenze. L'opera è costituita in gran parte da suoi pareri legali e da sentenze rotali fiorentine da lui stese. Comprende anche un certo numero di sentenze di altri tribunali e pareri di altri autori. Sono prevalenti quelli scritti in latino, rispetto a quelli in volgare.

I primi cinquanta *discursus* furono stampati a Genova nel 1707 e ripubblicati, sempre a Genova, nel 1897-1900 a cura di Ugo Carcassi e Pietro Cogliolo. In essi gli apporti esterni sono molto limitati: vi sono due sentenze della Rota di Genova con commento del Casaregi e un voto del padre Giandomenico¹¹¹. Quanto agli argomenti, è rispettato il riferimento a temi mercantili, che, sia pure in carenza di visione sistematica o di una successione cronologica, sembrano porsi come un blocco abbastanza omogeneo.

¹⁰⁹ J.M. DE CASAREGIS - J. AGNINI, *Consultum pro veritate in Ianuen. praetensi fidei-commissi inter M. Paulum Hieronymum Turrilia actorem et Illustrissimum et Excellentissimum D. Ioannem Scalia reum conventum*, Genua 1731, pp. 1-34 (una copia è presso la Biblioteca giuridica P.E. Bensa della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, vol. 14, all. 18).

¹¹⁰ V. *supra*, nota 20.

¹¹¹ Le decisioni della Rota di Genova sono i *discursus X e XIII* e le *additiones* del Casaregi non sono ancora presenti nella edizione genovese del 1707. Il *discursus XXIII* è opera del padre Giandomenico (v. *supra*, nota 21). Il *discursus XXVIII*, che nell'edizione genovese figura come « *decisio Rotae nostrae* », ha perso tale intitolazione nell'*Opera omnia*, pur conservando lo stesso testo e nessuna *additio* del Casaregi.

Lo stesso non può dirsi per i settanta *discursus* successivi (da 51 a 120), che, unitamente ai primi, confluirono in una edizione fiorentina del 1719 dell'editore Bernardo Paperini. Ad un notevole aumento di interventi del Casaregi in cause toscane, è da aggiungere la presenza di alcuni *discursus* costituiti da sentenze rotali fiorentine, e di altri rappresentati da sentenze rotali e da pareri legali di altri dottori. Dal *discursus* 80 in poi il materiale appare come una serie di allegazioni unite senza particolare criterio e senza riguardo alla materia mercantile (si tratta di dote, di tasse ecc.). Rimane l'impressione che, per rendere più corposa l'opera, Casaregi abbia inserito tutto quello che riteneva valido della sua precedente attività, anche se non strettamente afferente al tema prescelto¹¹².

I *discursus* da 121 a 186, che si aggiungono ai precedenti e completano nel 1729 l'edizione fiorentina, sono invece generalmente più attinenti al tema richiamato dal titolo, cioè il commercio, ed hanno la particolarità di essere in maggioranza sentenze arbitrali di Casaregi, mentre altre sono della Rota fiorentina, provenienti quindi da una meditazione collegiale, anche se qualcuna è scritta e motivata personalmente. I rimanenti *discursus* sono ancora interventi *pro veritate* del Casaregi, in cause soprattutto genovesi, e sentenze di altri tribunali, con poco o nessun commento¹¹³.

¹¹² Sono decisioni della Rota fiorentina il *discursus* CXIV (relatore Cosmus Farsettus); CXV (relatore Petrus Matthaues Maggius); CXIX (riporta i motivi del dissenso di Casaregi dai suoi colleghi auditori fiorentini nel 1719); il *discursus* LXXIX è una « consultatio D. Francisci Mariae Cossi » (v. *supra*, nota 48); il *discursus* XCIII è abbastanza atipico in quanto, alla fine delle proprie osservazioni Casaregi afferma « Prodiit super praedicta quaestione sententia favorabilis marito a tribus Judicibus in quadam nobili academia JJ.CC. particulariter erecta, in qua eram et ego cooptatus »; il *discursus* CII è un parere di Philippus Luci Auditor; il CXI è un parere di Innocentius Urbanus de Diamantibus; il *discursus* CXI è una « particula decisionis dottissimi D. mei Auditoris Bonfini »; il CXVI è una decisione della Rota Romana del 1711 « coram Reverendissimo Molines »; sono decisioni della Rota genovese il *discursus* LXXVIII, XCVI e CVI (in quest'ultimo è parte il padre Giandomenico), ed alla fine del *discursus* XCVI Casaregi tenta di giustificare l'inserimento nell'opera di decisioni di tribunali adducendo motivi di pubblica utilità piuttosto che esigenze editoriali: « Placuit potius in praemissa causa hanc Rotae nostrae Genuensis decisionem a doctissimo D. Calderone modo in Fiorentina Rota collega meo meritiissimo compilatam, quam propria privata scripta inter hos discursus inserere, ut utilitati publicae, quam nomini meo melius inserviam, et plurimum multo libentius accipiuntur rerum iudicatarum motiva per suprema tribunalia extensa, quam advocatorum allegationes, licet exquisitissime elaboratae, praesertim in articulis juris valde dubiis, et licet saepe saepius, ut notorium fere est, decisiones vel motiva Iudicum ex eisdem advocatorum tantum allegationibus exstruantur ».

¹¹³ *Decisio Authoris*, la maggior parte fra il 1720-1728, sono i *discursus* CXXXIII, CXXXIV, CXXV, CXXVI, CXXXIII, CXXXVII, CXLIII, CXLVII, CXLVIII, CXLIX, CL, CLI, CLIII,

I *discursus* finali (da 187 a 226) sono aggiunti editorialmente nell'edizione veneziana delle opere curata nel 1740 dal fratello Giovanni Bartolomeo e dal giurista ed amico del Casaregi Gian Francesco Brandi. Questi ultimi trentanove *discursus*, peraltro, comprendono il maggior numero di sentenze e di apporti dottrinali non dell'autore, anche se sono pressoché totalmente aderenti alla materia mercantile. Si ha l'impressione di una utilizzazione completa di tutto il materiale trovato presso il Casaregi e da questi conservato in quanto interessante ai fini dei propri studi. Accanto a decisioni della Rota fiorentina da lui motivate sono collocati alcuni suoi pareri e riflessioni su punti o questioni specifiche, ma soprattutto molte sentenze della Rota fiorentina stese da altri¹¹⁴. Il Brandi curò anche indici molto completi ed utili, data la non sistematica trattazione degli argomenti e, sulla scorta degli appunti rinvenuti, corredò di *additiones* anche i *discursus* precedenti. Le *additiones* sono per lo più aggiunte di citazioni o brevi spiegazioni, scritte dal Casaregi sui margini degli autografi utilizzati per le edizioni precedenti, ed incorporate dai curatori¹¹⁵. Per la formazione non uniforme dell'opera acca-

CLVII, CLIX, CLXII, CLXVI, CLXVII, CLXX, CLXXVI, CLXXVII, CLXXVIII, CLXXX, CLXXXII; sono decisioni rotali fiorentine i *discursus* CXLII, CLIV (decisione in precedenza non motivata che l'auditor Casaregi decide di stendere), CLXI; sono decisioni della Rota Romana i *discursus* CLII e CLXXXIV, mentre il CLXXXI è « Responsum Inclyti Collegii Asculani »; il *discursus* CLXIX è un « Votum DD. Caroli Tassorelli et Augustini Ricci JJ. CC. Januen. », e il *discursus* CLXXXIII è una « Decisio L.A. De Salvi a Secretis DD. Consulum Maris Pisarum ».

¹¹⁴ *Decisio Authoris* sono i *discursus* CLXXXVII, CXCII, CXCIV, CXCV, CC, CCV, CCVI; sono decisioni rotali fiorentine i *discursus* CXCI (con Casaregi uditore ma non relatore), CCIX (Cosmus Farsettus relatore), CCX (Aeneas Cavalcanti relatore), CCXII, CCXIII (relatore Manilius Urbani), CCXIV (relatore Pier Francesco Mormorai), CCXVI (relatore Gio. Francesco Quaratesi); il *discursus* CCXI è un voto dell'uditore Cosmus Farsetti; dal Supremo Magistrato di Firenze emanano i *discursus* CCXVIII, CCXXI, CCXXII; il *discursus* CCIII è un'opinione dissenziente del Casaregi, mentre il *discursus* CCII è un'opinione dissenziente dell'uditore Ottavio Vasoli Piccinini che dà ragione ad una tesi sostenuta in precedenza da Casaregi; il *discursus* CCXVI contiene una annotazione di Casaregi alla allegazione dell'avvocato Gio. Ascevolini « J.C. celeberrimus in Curia romana »; il CCVII una allegazione di Joannes Baptista Advocatus, ed il CCXXIV una sentenza di Ignatius Quattrocchi Locum Tenens Generalis et Prior Collegii Civitatis Asculi.

¹¹⁵ J.L.M. DE CASAREGIS, *Opera* cit., I, pp. IX-X, *Typographus Lectori*: « ... Corresponsali nostro Florentiae literas expeditivimus, ut si quod primae impressionis authographum superstes moestissimus Frater adservasset, si quid ineditum Vir sapientissimus reliquisset, quomodo nobis acquirere satagisset. Ille itaque opportuno consilio D. Joan. Franciscum Brandium, Fratribus de Casaregis addictissimum, meritissimumque Jurisconsultum Florentinum adivit, et notitia habita additionum et adnotationum in authographis suorum operum

de, quindi, spesso che alcuni temi siano ripetuti in punti diversi, anche se la revisione del Casaregi all'edizione del 1729 e le *additiones* con i richiami dei passi paralleli hanno eliminato quasi del tutto le antinomie.

I *Discursus* sono quindi opera formata alluvionalmente, con stratificazioni successive, ed è necessario, nel valutarli, tener conto della natura di ognuno di essi.

La prima parte (50 *discursus*), composta a Genova, è il risultato dell'attività svolta in quegli anni dal Casaregi e comprende quindi, prevalentemente materiale di origine avvocatesca, largamente condizionato dall'ambiente locale. Essa è piena di riferimenti alla tradizione ed alla pratica di un ancora importante emporio commerciale: questi si colgono da una parte nel richiamo delle tradizioni mercantili della città¹¹⁶, delle magistrature non solo marittime¹¹⁷,

studiosissimum Auctorem singularia multa transcripsisset, eximio viro D. Joan. Bartholomaeo de Casaregis, fratri Auctoris amatissimo proprias preces nostrasque porrexit, qui omnia, quibus impressio praesens ditatur, singulari benignitate largitus est. Cuncta propterea a doctissimo de Casaregis notata, cum in paragraphis, summariis, atque indicibus ad mentem Auctoris redigi debuissent, primae impressionis voluminibus nobis comparatis, ipsi DD. Joan. Bartholomaeus de Casaregis et Brandi, ne dum nobis gratificantes, verum etiam publico bono inservire cupientes, summa cum laude et diligentia collegerunt. ..: cunctis tractatibus suos indices adnexerunt, a Brandio iterum compilatis ... ».

¹¹⁶ *Ibidem*, *disc. I*, p. 6, riporta una lode di De Luca alla prassi genovese, «... ubi redarguit styllum Curiae Romanae et Neapolitanae, in quibus magnis disputationibus datur locum antequam assecuratores solvant, quod ita non contingit in aliis Civitatibus mercantilibus, praecipue Genuae, ubi super nulla exceptione audiri solent, nisi in alio iudicio ordinario ... ubi praecise laudat styllum Genuensium, qui materias mercantiles iudicant potius cum iudicio mercatorum, et peritorum ... »; e p. 8: «... Sed in hoc Genuae emporio non ita servatur, sed contrarius est stylus ... et ita video, et vidi frequenter praticari, et huic stylo standum est ... »; *disc. IV*, p. 14: «... quidquid sit in foro romano, ac aliis Civitatibus, in Genuen. Emporio certum est, quod onerationes fieri solent sub nomine etiam extraneae personae ... »; *disc. XLI*, p. 132, «... Nam opinio Card. De Luc. est receptior, et communiter approbata in omnibus Emporiis, praecipue Genuae, ubi tam Nobiles, plebei, masculi, seu foeminae, Doctores, Primates, ac etiam Senatores Negotiis cambiorum, et mercium incumbunt ... Nam valet consequentia etiam quoad foeminas; Genuensis ergo mercator ... »; *disc. XLVII*, p. 152: «... ex moderno tantum usu in foro Genuensi introducto ... »; *disc. L*, p. 162: «... Tanto magis, quia erat Genuensis ... mores Patriae nostrae summam diligentiam in exigendo suadeant, prout experientia satis superque docuit ... et signanter erat mercator non assuetus detinere pecunias otiosas, prout in specie hanc creditoris qualitatem expendunt ... ».

¹¹⁷ *Ibidem*, *Disc. XIV*, p. 42: «... et haec opinio usque adhuc recepta fuit in nostro Emporio, et secundum eam saepius iudicavit Illustriss. Magistratus Conservatorum Maris ... »; *disc. XVIII*, p. 48: «Alias coram Magistratu Januen. Conservatorum Maris insurrexit acerrima contentio inter plures creditores ... et sicuti haec inspectio reputabatur summae difficultatis, uti consistens in articulis legalibus, ac involutis, censuit illud Tribunal eam decidendam fore

dei pratici e teorici della materia mercantile¹¹⁸, della stessa giurisprudenza rotale, ormai famosa¹¹⁹ e, per altro verso, negli spunti che la professione offre al

per *Jurisconsultum* ... »; *disc. XI*, p. 37: «... Quinimmo in isto casu solet Magistratus extraordinariorum ad cautelam derogare rigori huius Statuti ... »; *disc. XXXV*: «... iudicium instituere debebat coram Illustrissimis DD. Supremis Syndacatoribus Iudicibus privative quoad omnes in causis DD. Juris consultorum ob Statut. Genuen. de privilegio. Doctor. ... »; *disc. XXXIX*, p. 128: «... quae tamen decisio locum non haberet in Casperio publico Illustrissimae Genuen. Domus S. Georgii ob ejus particulares ordines, vel decreta ... »; cenni su queste magistrature in G. FORCHERI, *Doge, Governatori e Procuratori della Repubblica di Genova*, Genova 1968.

¹¹⁸ Oltre ai soliti nomi di Bosco, Bottino, Solari, Casanova, già presenti nella sua precedente opera, è indicativo della impostazione di Casaregi nell'affrontare i problemi giuridici legati al commercio il frequente ricorso e la stima che egli ostenta nei confronti di due personaggi che egli considera esperti nella pratica mercantile, cioè Carlo Targa e Giandomenico Peri (J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. XXIX*, p. 86: «... approbare etiam videntur Targa noster de rebus marit. admodum practicus ... ac Jo. Dominicus Peri expertissimus Negotiator ... »; *disc. XIV*, p. 42: «... quibus etiam accumulatur insignes negotiorum periti Jo. Dominicus Peri ... et Carol. Targa ... »; *disc. X*, p. 36: «... ex auctoritate nostri Targae in hac materia peritissimi, qui plusquam quadraginta annos versatus fuit in Curia nostri Magistratus Conservatorum Maris Genuae, et praxim continuo habuit cum Capitaneis, et Patronis navium, a quibus verum intellectum dictae clausulae accepit, et egomet ipse in pluribus contingentiis juxta illum judicavi, et vidi a nostro Magistratu judicari »; *disc. V*, p. 19: «... juxta cautelam traditam a Targa ... et practicatam in Curia ab Advocatis, et procuratoribus hujusmodi judiciorum peritis ... ». Da ricordare che nei *discursus* in materia di cambi è abbastanza frequente il ricorso all'opera di un altro famoso giurista genovese seicentesco, Raffaele Della Torre. Sul Targa v. M.G. MERELLO ALTEA, *Carlo Targa* cit.; sul Peri M. CHIAUDANO, voce *Peri Giovanni Domenico*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XII, Torino 1965, p. 950; sul Della Torre v. ID., voce *De Turri Raffaele*, in *Ibidem*, V, Torino 1960, p. 570. Per una inquadramento di questi autori nella commercialistica europea v. K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts* cit., pp. 881, 874, 846-847.

¹¹⁹ Un notevole apprezzamento è riservato alle vecchie sentenze rotali « de mercatura », stampate alla fine del '500 (M. CHIAUDANO, voce «*Rotae Genuae*» (*Decisiones de Mercatura*), in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino 1969, pp. 273-275 e M. ASCHERI, *Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen - Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, II, *Neuere Zeit (1500-1800), Das Zeitalter des gemeinen Rechts, II, Gesetzgebung und Rechtsprechung*, München 1976, pp. 1153-1154) a proposito delle quali Casaregi afferma (J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. XXXVI*, p. 117): «... et dixit Rot. Genuen. de mercat. ... quae in causis mercantilibus maximae est auctoritatis ... ». Sulla qualità delle sentenze della Rota della sua epoca Casaregi non mostra le medesime convinzioni, e, nel 1718, quando ormai non esercita più la professione nella Repubblica, afferma (*Ibidem*, *disc. LX*, p. 201), a proposito di un parere degli uditori del tempo in materia di cambi, che «... benché peritissimi in altra materia, non credo, che la loro autorità possa alle ragioni del detto mio Principale recare alcun pregiudizio, mentre non avendo ne' loro Paesi occasione di trattare frequentemente di tali materie, so per esperienza, che ho per tanti anni di quel Tribunale, che essi per lo più non possono avere di queste la pratica, che si richiede ... ».

Casaregi e che risultano utilissimi a fare il punto sulla commenda e l'implicita¹²⁰, o per porre le basi delle sue costruzioni in tema di assicurazione¹²¹, cambio marittimo¹²², avaria¹²³, nolo¹²⁴, mandato¹²⁵, società¹²⁶ e cambi¹²⁷.

¹²⁰ *Ibidem*, disc. XXIX, p. 85: « Inter alios mercaturae contractus in hoc nostro Genuen. Emporio duo alii, videlicet Accomenda, et Implicita frequenter practicantur, licet eorum natura ab ipsis mercatoribus de solo usu contentis penitus ignoretur, et a Professoribus nostris parum intellecta, cum de jure sint contractus sub hoc speciali nomine a Consuetudine potius, aut statuti juxta vulgarem fori appellationem inscripto, valde ignoti, nisi nos ad veram, et realem aliquam speciem contractus eos referamus ».

¹²¹ In tema di assicurazione è meritatamente famoso il *Discursus I et generalis de assicurationibus* (*Ibidem*, pp. 1-10), che è una messa a punto delle caratteristiche di questo contratto e dei problemi a cui esso dà luogo. Secondo Casaregi (*Ibidem*, p. 3) « in materia assecurationis principaliter inhaerendum est verbis apocae assecurationis, quinimmo haec pro lege habenda sunt, nec ab his recedere debemus, quia contrahentium voluntas melius haberi non potest ... iste enim contractus assecurationis est bonae fidei ... et ideo requiritur in illo bona fides, non dolus, nec fraus ... sed solum aequitas, quae est anima commercii ... et praticandus non est cum Juris apicibus, et rigoribus, sed servandae sunt mercatorum consuetudines, eorumque styli ad publicam utilitatem recepti ... Et ex stylo, vel consuetudine, aut praxi mercatorum assecurantium, et assecuratorum iste contractus solet explicari, licet contrarium de jure dicendum esset ... »; la disamina del contratto continua nei discorsi immediatamente successivi, attraverso l'esame dei vari tipi di assicurazione, della differenza con la *sponsio*, della rilevanza del rischio dal momento che « ... principale fundamentum assecurationis est risicum, seu interesse assecuratorum, sine quo non potest subsistere assecuratio ... » (*Ibidem*, disc. IV, p. 12), e « assecutores cum verius dicantur emptores periculi, vel oneris adversi, quam mercium ... » (*Ibidem*, disc. III, p. 11) e della fondamentalità dell'elemento della buona fede e della rapidità dei giudizi che non devono però divenire strumenti d'inganno per la controparte, come avviene per le prove dei sinistri, che devono essere ricercate con la maggior completezza possibile per cui « non debemus esse difficiles in audiendo assecratorem offerentem probationes », e ciò, come ha appena ricordato « ... praecipue modernis his temporibus, quibus fraudes a Navarchis frequentius committuntur, itaut digni potius miseratione censeri debeant assecutores, quam assecurati ... » (*Ibidem*, disc. XI, p. 37). Riferimenti alle dottrine di Casaregi in G. CASSANDRO, *Genesi e svolgimento storico del contratto di assicurazione* cit., p. 245-246 e 250-251, e G.S. PENE VIDARI, *Il contratto d'assicurazione nell'età moderna, in L'assicurazione in Italia fino all'Unità* cit., passim.

¹²² Le caratteristiche del cambio marittimo sono sviluppate nel disc. XIV (J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, pp. 42-45) con interessanti comparazioni con le dottrine dei dottori « Ultramontani, qui hunc contractum in eorum idiomate Bodmeriam appellant ... quorum auctoritati non est ita facile deferendum, quia inter plures eorum non servantur Constitutiones Pontificiae, et propterea aliquis eorum scrupulum nullum habuit definiendi etiam hoc cambium esse mutuum datum sub usuris majoribus ... », e riprese nei disc. XV, XVI, XVIII per punti specifici, e nell'ultimo torna ancora la comparazione con gli Ultramontani e si afferma che si tratta di « materiam hanc a nomine bene actam et a paucis intellectam » (*Ibidem*, disc. XVIII, p. 48).

¹²³ Sulle avarie in particolare i disc. XIX, XLV, XLVI e XLVII, nei quali c'è una massiccia utilizzazione di dottrina olandese e tedesca, tra cui il trattato di Quintino Weitzen per il quale

La seconda parte, legata in grande misura alla sua esperienza toscana, è soprattutto frutto di una attività di arbitro e giudice, unico o nell'ambito del collegio rotale. I *discursus* che la compongono hanno normalmente la narrazione del fatto che ha dato origine alla controversia molto più estesa, e mostrano una maggiore attenzione alla giurisprudenza dei grandi tribunali, e in particolare della Rota fiorentina e di quella romana, spesso collegata alle posizioni dottrinali del Cardinal De Luca, la cui influenza sul Casaregi e su gran parte della dottrina italiana contemporanea, anche se ancora da approfondire, sembra veramente notevole¹²⁸. Nel valutare l'incidenza teorica delle

v. *supra*, nota 76. V. G. BARNI, *Il concetto di avaria nei « Discursus de commercio » di Giuseppe Lorenzo Maria de Casaregi*, in « *Monitore dei Tribunali* », XCVI (1956), pp. 497-498.

¹²⁴ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera cit.*, I, *disc. XXI e XXII*.

¹²⁵ *Ibidem*, *disc. XXX, XXXIII, XXXV, XXXVI*.

¹²⁶ *Ibidem*, *disc. XXXVI, XXXVII, XXXIX*, mentre il *discursus XX* riguarda la « *societas simul navigandi* » o conserva.

¹²⁷ Il problema dei cambi sarà più volte ripreso nei *discursus* del periodo toscano del Casaregi, ma già prima si coglie la polemica dell'autore contro i fraintendimenti e le mistificazioni a cui tale materia va incontro. Nel *discursus XXVI* (*Ibidem*, I, p. 71) afferma: « ... tale obiectum est potius aequivocum, in quod inciderint aliqui scribentes, seu Doctores, qui subjectae materiae peritiam non habentes, praecipue scholastici, ac alii cum sola librorum lectura absque experientia fori has materias tractare voluerint, et quidem in Genuensi Curia quamplures non ignoro celebres Advocatos, saltem ut eos fama praedicat, qui materiam hanc cambiorum non percipiunt, nisi quid in confuso, et hinc merito dixit Soto in suo tract. de iust. et iur. ... quod ex Jurisperitis, ac Theologis plurimi reperiuntur, qui naturam cambiorum non percipiunt, Jura non penetrant neque rationem inveniunt ... »; le critiche agli avvocati vengono riprese nel *discursus XXVII*, ove si afferma (*Ibidem*, I, p. 74): « In hac causa, licet per se modicam patiebatur difficultatem, attamen multum temporis, et laboris impendi, quia agebatur, nedum coram Iudice, sed etiam ab Advocatis huius cambiorum materiae adeo eo imperitis, ut fere quid nominis ab eis ignorabatur. ... », mentre sono i mercanti a farne le spese nel *discursus XXVIII*, ove si sostiene (*Ibidem*, I, p. 79) che « tritissimi juris est, quod in cambiorum contractibus, et causis decidendis iudex non eget iudicio Mercatorum peritorum, nam pertinent ad Canonistas, et Legistas, non ad Mercatores Sacrorum Canonum et legum ignaros ... ». In materia di cambi è anche il *discursus XLVIII*. Su tale contratto, con alcuni riferimenti alle dottrine di Casaregi, v. G. CASSANDRO, *Breve storia della cambiale*, in *Saggi di storia del diritto commerciale cit.* (articolo apparso in *Enciclopedia del diritto*, V, Roma 1959, pp. 827-839), soprattutto p. 420.

¹²⁸ Le citazioni della Rota Romana e di De Luca sono molteplici ed in genere mostrano grande apprezzamento, come ad esempio in *discursus LX* (J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera cit.*, I, p. 199) ove si afferma, in tema di evizione, « ... Inoltre si ha per indubitato, che in oggi tal disputa si è lasciata totalmente alle scuole per esercitare gl'ingegni de' Theorici imperciocché da' Tribunali, e particolarmente dalla Ruota di Roma, non è stata mai in decidendo abbracciata la Suddetta distinzione ... », ma le circostanze e le specifiche materie possono indurre

sentenze rotali fiorentine che lo vedono come estensore, nel complesso della sua opera, occorre considerare che presuppongono decisioni collegiali e collegamenti con i precedenti giurisprudenziali dello stesso tribunale.

Il Casaregi ripropone in larga misura gli stessi temi trattati in precedenza, ma li considera con maggior distacco¹²⁹, pur se con una sempre precisa per-

Casaregi a smentire tali giudizi. Così nel *discursus LIX* (*Ibidem*, I, p. 192) si segue De Luca ma non la Rota affermando: «... E perciò il Cardinal De Luca ... avverte molto bene, che secondo la più vera opinione in iure, seguitata certamente in tutte le altre Città, e Tribunali fuori della Ruota di Roma, il cambio si può giudicare senza le lettere ... E non è cosa rara, che la Ruota di Roma abbia abbracciato alcuna volta le opinioni meno vere, e lasci le più seguitate da tutti gli altri Tribunali ...»; un contrasto sui cambi marittimi induce poi Casaregi ad esaltare la propria esperienza di pratico di fronte alle posizioni teoriche del tribunale romano (*Ibidem*, *disc. LXII*, p. 205), il quale, formalmente riverito, viene completamente contraddetto: «... Respondendo nunc authoritatibus ex adverso allegatis, illud in primis sub silentio praetereundum non esset, quod nempe Sacra Rota Romana doctissima caeteroquin in omnibus aliis materiis (non recedendo tamen ab ea veneratione eidem debita) circa hoc cambium maritimum in gravia aequivoca in iudicando quandoque prolapsa fuerit. Neque hoc mirum alicui videri debet: Ad illius enim intelligentiam oportet de eo non modicum usum, atque experientiam habere. Aliter inhaerendo mercatorum opinioni, ubi agatur de hoc nostro cambio (ut ita a semetipsa fuisse practicatum testatur eadem Rota) inhaerendo, inquam, mercatorum opinioni per consuetudinem tantum agentium, non dissimilium, ut plurimum ab Artifice circa artem ab eo materialiter exercitam, non bene tamen callente illius principia, in graves frequenter errores incidi solet; quod quidem aliis, et mihi etiam pluries contigit, antequam ita exigente Fori Genuen. necessitate magis ex professo huic studio maritimo operam dedissem ...»; ancora una critica ad alcuni uditori, appoggiandosi sempre all'autorità di De Luca è in *discursus CCIII* (*Ibidem*, I, p. 323): «... ideo credendum est, quid, et quantum desuper hac supervacanea quaestione a dictis Decisionibus dictum fuit, fuisse de cerebro tantum (ut saepe contigit, et saepissime hunc improbum extensorum morem increpitando advertit Card. De Luca) extensoris superadditum ad ornatum, ut dicitur Decisionum, sed potius in dedecus Sacrae Rotae Romanae Urbe, et Orbe celeberrimi Tribunalis, quamobrem illa, sive antiqua, sive media, sive moderna semper, et enixe protestata fuit pro reparatione sui nominis, et aliorum Tribunalium, et Iudicum cautela, quod suis Decisionibus nequitam deferatur, nisi in iis, super quibus principaliter actum, et decisum fuit, et potissima fundamenta consistunt, ut scitissime juxta morem docet Cardin. De Luc. ...»; lo stesso De Luca peraltro non va esente da critiche quando è troppo passivamente legato alla giurisprudenza del grande tribunale, come si rileva in *discursus XC* (*Ibidem*, I, p. 270) dove Casaregi afferma: «... Igitur multum aberravit Eminent. D. de Luca ... ex motivo forsitan, quod labente calamo discursui praecitato inseruit se nempe numquam vidisse, ac audivisse huiusmodi fidejussoriam obligationem, tametsi in Rotis frequenter deductam ex isto capite impugnari, quod nil aliud probare nobis potest, quod ea in Rota Romana nunquam exitata fuerint ...». Sull'opera di De Luca v. K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts* cit., pp. 875-876.

¹²⁹ Nel *discursus CXXIV* (J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., II, p. 11), ad esempio, tornando su un argomento precedentemente trattato afferma «... ubi ad opportunitatem Causae tantum scripsi ...».

cezione della specificità della materia mercantile. Ribadisce, pertanto, la necessità di usare in essa criteri di equità e non di stretto diritto¹³⁰, soprattutto per le scritture mercantili¹³¹, e accetta di considerare lecito quanto la consuetudine tra mercanti, anche se sospetta di usura, abbia ormai stabilizzato¹³², e

¹³⁰ *Ibidem*, disc. CXLIV, II, p. 71: «... Et revera bona fides, libertasque commercii, utpote ipsius primum mobile, ac vivificans spiritus adeo venerari debet ... ut potius attendendae minime sint omnes, ac singulae Juris regulae, quoties ea quomodolibet laedi, offuscarique contingeret ...; ... generales Juris communis regulas ab eo allegatas in Mercatoriis materiis minime procedere, quoties bona fides, libertasque commercii etiam leviter vulneraretur ...; ... bona fides, candorque commercii offuscaretur quamplurimos allegando Doctores ... »; *Ibidem*, disc. CLXXXVII, II, p. 241: «... haec nullatenus procedere inter mercatores, quia de eorum universali stylo, aut consuetudine contrarium servatur, et sic cum juri communi iste praecipuus stylus, seu mercatorum mos praevalere debet, ideo cessant omnes juris regulae, quae desuper contrarium allegantur, vel allegari possunt ... praesertim quando stylus est rationabilis, et introductus pro malori libertate, et bono publici commercii ... »; *Ibidem*, disc. CXC, II, p. 252: «... Itaque cum indubium, certumque sit in materia commercii, quod ubi hujusmodi dari possunt inconvenientia, per quae aequitas, seu bona fides a Mercatoribus exularet, vel turbaretur, vel in aliquo laederetur publicum commercium, debeant omnes juris regulae silere, et in earum locum altera contraria recipienda sit determinatio, quae Mercatorum bonae fidei, et publici Commercii bono non repugnet, sed faveat, ut egregie tradit Card. de Luc. ... »; *Ibidem*, disc. CCV, II, p. 331: «... inter Personas, ut Mercatores, inter quas de jure ex bono, et aequo proceditur omissis juris apicibus, et subtilitatibus ... ».

¹³¹ *Ibidem*, disc. CXXXVI, II, p. 17: «... Sed si Mercator ... scripserit verba ... habentia vim promissionis, vel obligationis non solum proprium, et literalem eorum sensum, sed etiam secundum leges, et consuetudines Mercatorum, quibus, ut dixi, standum omnino est ... »; *Ibidem*, disc. CXXVII, II, p. 20: «... verba contractus, vel obligationis Mercatorum intelligi omnino debeant juxta eorum stylum, seu usum, et eo modo, et sensu quo ipsi illa intelligunt, et explicant, quamvis diversimode intelligenda forent ... »; *Ibidem*, disc. CXLVIII, II, p. 93: «... ho più volte avvertito ne' miei discorsi de Commercio, che le parole delle Lettere, e Scritture de' Mercadanti non si debbono intendere come propriamente dovrebbero interdarsi, ma secondo l'intelligenza, o senso, col quale le intendono i Mercadanti ... anzi è proposizione di più generalmente ammessa da' Dottori, che quantunque siasi parlato, o scritto ne' contratti impropriamente, o da' Mercadanti, o da qualunque altro genere di Persone, sempre deesi attendere la vera mente de' Contraenti, e la sostanza de' loro contratti, e non la corteccia delle parole, o vocaboli ... ».

¹³² *Ibidem*, disc. CXLVIII, II, p. 94: «... Finalmente si aggiunge, che quando non bastassero le ragioni suddette a mettere in totale chiarezza la Giustizia del nostro patto, lo che si nega, bastano pur troppo a mettere in dubbio se egli sia, o no usurario sicché concorrendovi con tal dubbiezza lo stile ed osservanza universale qui in Firenze del suddetto patto, non si può mai giudicare, che esso sia usurario, come pienamente con molti, e gravissimi Autori citati, comprova la Ruota fiorentina ... »; *Ibidem*, disc. CCI, p. 308: «... Et quatenus umquam ambigi posset, quod hic noster Contractus esset illicitus, et usurarius, attamen ad tollendum hoc dubium, illumque ab hac criminis suspitione purgandum, et ut justius, ac licitus dijudicaretur, sufficit, quod in frequentissimo usu positus sit, tam Genuae, quam in aliis Regnis, et

di far prevalere la prassi sul diritto comune¹³³. A proposito di quest'ultimo, di notevole interesse, soprattutto per la concretezza e per la capacità di concettualizzare con chiarezza le situazioni di fatto esistenti, è la riproposizione del concetto molto ampio e comprensivo di diritto comune nei suoi rapporti con il diritto canonico, gli statuti e la consuetudine¹³⁴.

Nel disegno dell'autore i *Discursus* rimangono soprattutto una raccolta di casi pratici, nella tradizione della letteratura consiliare¹³⁵, che non ha mai la pretesa di porsi come una organica trattazione dottrinale: egli non si propone fini di sistematicità, ma di utilità per la pratica.

Entro questi confini, spesso richiamati¹³⁶, egli ottiene risultati magari frammentari ma importanti per il futuro sviluppo della dottrina commercia-

Provinciis ut testantur praedicti Authores, nam communis usus contractus efficit ut pro justo, et licito haberi debeat, quamvis dubitari possit illum de usuraria labe peccare ... ».

¹³³ Ai testi citati sopra, nota 95, si può aggiungere *discursus CXCVIII* (*Ibidem*, II, p. 292) secondo cui « ... Quale stile, e costume universale dee essere dal Giudice come una Legge inviolabile tra' Mercadanti osservato, quantunque fosse al Gius commune contrario ... Ne può, come universalmente praticato essere mai giudicato per ingiusto o illecito ... ».

¹³⁴ *Ibidem*, I, *disc. XC*, p. 270: « ... Caeterum nos esse etiam extra dubium addebam, quia cum Statutum Genuen. De jure redd. in princ. in defectu statutorum jubeat, quod recurrendum sit ad Jura Romana, non possumus, nisi ad ea recurrere, relicta qualibet consuetudine in contrarium contra praedicta Jura Romana inducta, quia certum esset, si ad consuetudinem recurreretur, quod laederetur dispositio statutaria, et hoc ad evidentiam patet, nil in contrarium refragantibus eis, quae late deduxi ... ubi comprobavi, quod licet Statuentes in defectu statutorum jubeant observari jus Romanorum, attamen limitationes, interpretationes, declarationes, ampliaciones Doctorum observari debebunt, quia Statutum mandans ad Jus Romanorum recurri debere, eas omnes pariter includit. Nil refragantibus, dixi, quia eatenus ampliaciones, limitationes, declarationes Doctorum includuntur in Statuto mandante Jus Romanorum attendi in defectu Statutorum, quatenus ipsae omnes collimant ad explicandam mentem Imperatoris, ac legum Romanorum, secus autem quando Doctores expresse constituunt consuetudinem contra apertam mentem Imperatoris, ac leges, ac illius rationem ... » (v. sopra, nota 62); *Ibidem*, I, *disc. LXXXIX*, p. 269: « ... quia Jus Canonicum correctorium Juris Civilis ... observari solum debet in causis spiritualibus ... »; *Ibidem*, I, *disc. LIV*, p. 174: « ... Statuta debent stricte, ac literaliter intelligi, minorique, qua potest Juris communis correctione ... ».

¹³⁵ K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts* cit., pp. 873-874.

¹³⁶ Un esempio tipico dell'atteggiamento di Casaregi è il *discursus CXC* (J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, pp. 249-254), che riporta un intervento dottrinale finalizzato a scopi pratici: « Nonnullis ab hinc annis a quodam Amico meo Mercatore, et Cambista expertissimo, dum simul de Cambiorum materia domestice pro nostra potius animi recreatione sermonem habebamus, fuit mihi enarratus sequens, et rarus quidem casus, super quo tunc temporis, utpote admodum dubio, nihil inter nos conclusum fuit, sed serio magis examine indigere

listica, in materia di cambi (che tratta senza falsi moralismi), di assicurazione, ma soprattutto per i temi relativi al commercio marittimo, come avarie e cambi marittimi, approfonditamente analizzati nel corso di numerosi discorsi.

Ai molteplici, anche se spesso encomiastici e ripetitivi, elogi tendenti ad esaltare la portata e l'influenza dei *Discursus* presso contemporanei e posteri¹³⁷, fa contrasto il giudizio negativo che, partito di Goldschmidt, è stato da Lattes così sintetizzato: « ... raccolta senza alcun ordine di dissertazioni e pareri altrui annotati, quasi tutti su casi pratici ... ». Esso rispecchia una valutazione attenta soprattutto agli apporti di sistemazione organica della disciplina mercantile, unita ad una considerazione negativa della letteratura giuridica rivolta alla pratica. La fortuna presso i contemporanei ed i posteri potrebbe da sola far sorgere dei dubbi sulla fondatezza di tale giudizio, ma un parere diverso deve soprattutto fondarsi su quanto detto relativamente alla struttura, alla formazione e agli scopi dei *Discursus*¹³⁸, oltre che sulla personalità dell'autore e sulle altre sue opere.

È innegabile una certa discontinuità di risultati, dovuta al carattere composito per origine e scopo dei singoli *discursus*, ma ad una indiscutibile capa-

illum dijudicavimus. Nuperrime tamen, dum meditar hunc secundum Tomum in lucem edere, mihi in mentem venit praedicti Casus enarratio, et ob illius raritatem mea me traxit voluptas ad illum accurate discutiendum, meumque postea verum, ingenuumque sensum aperendum, ut si forte alter casus similis in praxi occurrisset, labor hic, quicumque ille sit, iis prodesse posset, quos necessarium desuper eo judicandi munus obstringeret ... »; ancora tipico è un atteggiamento didattico per chiarire punti confusi in pratica e in dottrina, come nel *discursus CLXXXIX* (*Ibidem*, p. 247) ove Casaregi afferma « ... et quae passim, et indigeste, vel summatim ab aliis tradita collegimus in hunc discursum ad publicam nostrorum Professorum utilitatem planius redegimus, ut in casibus in diem contingentibus sciatur ... ».

¹³⁷ Di questi giudizi positivi si è già detto in precedenza; Casaregi è peraltro ben conscio dell'eco che ha avuto la sua opera e della considerazione di cui gode, e non manca di ricordarlo ad un avversario che si è permesso nei suoi confronti espressioni poco rispettose (*Ibidem*, II, disc. CXCVIII, pp. 284-285): « ... Ma perché esso Sig. Avvocato contrario altro non ha fatto con detta sua scrittura se non che annebbiare, e render torbida questa mia incontrastabile verità, acciò bella, e limpida, come ella è, agli altrui occhi non apparisca, e con tale ardezza a lui naturale bensì, ma che non manca di sorpassare non poco i limiti del buon costume, cosa molto più disdicevole a chi per ministero professa la prudenza legale; Per tanto non curando punto quegli scoppi, che non possono incontro venirmi, che da qualche invidiosa, o maligna esalazione s'è perché mio stile è (come essere dee di ogni Uomo ben nato, e ben costumato) di rispondere con le ragioni, e non co' motteggi ... sì ancora perché essi non possono nuocere a quella stima, che per grazia solamente d'Iddio mi sono nel Mondo guadagnata, con tutta la maggior placidezza dell'animo mi rivolgo a schiarir quelle torbe ... ».

¹³⁸ K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts* cit., pp. 878-879 e 872-875.

cità di cogliere nei singoli casi proposti i più importanti connotati tecnico-giuridici, Casaregi unisce una cultura commercialistica aggiornata con la dottrina francese, tedesca e soprattutto olandese. Non dello stesso livello risulta la sua cultura letteraria e filosofica: i riferimenti, anche quando si tratta di teologi o di moralisti che si sono occupati di alcuni aspetti della materia mercantile, sono pochi e non particolarmente meditati. Pur se determinato da debolezze culturali, l'atteggiamento di Casaregi si risolve in una spinta al processo di completa secolarizzazione del diritto commerciale, con il rifiuto sostanziale delle implicazioni morali, anche se temperato esteriormente (e si può capirlo, considerati gli ambienti in cui operava) dall'ossequio per le prescrizioni canoniche. È la posizione ideologica di un tecnico che nel microcosmo concettuale e metodologico della propria disciplina si ritiene completo ed appagato, ritenendo superflui, quando non addirittura devianti, gli apporti esterni. Fondamentale si rivela anche l'apporto di Casaregi al processo – peraltro già avanzato – di progressiva autonomizzazione dello *ius mercatorum*, con il rilievo concesso all'equità, alla buona fede ed a particolari prassi negoziali e processuali: questo si accompagna però con un atteggiamento di diffidenza nei confronti dei mercanti che vogliono ingerirsi in funzioni (ad esempio di giudici) che egli ritiene monopolio del ceto dei giuristi¹³⁹ ai quali peraltro imputa,

¹³⁹ J.L.M. DE CASAREGIS, *Discursus*, in *Opera* cit., I, *disc. LVI*, pp. 177-178: «La maggior disgrazia, che hanno alcune volte le Cause Mercantili è che siccome contengono certe formule particolari, usate tra Mercanti nel contrattare, poco intese da' nostri Professori, soglionsi quelle per lo più rimettere, per la loro decisione, al giudizio de' Mercanti, i quali bensì sanno più degli altri la materialità della loro negoziazione, ma non intendono poi la propria sostanza, ed essenza de' loro contratti, e così secondo quello, che apprendono per equità, col solo lume naturale, pretendono di risolvere tutte le differenze, che spesse volte s'incontrano ne' negozi, e particolarmente nelle materia de' Cambi, quando per altro è tanto detestabile un simile giudizio, mentre l'equità non è mai quella che può suggerire il proprio cervello ... se non è ben' instrutto dalla nostre Leggi, e regolato colla scorta de' più insigni nostri Giurisprudenti, secondo l'avvertimento de' nostri Maestri ...; ... non essere impresa né men così facile agli stessi Dottori, il saper rinvenir bene questa equità, ma quello, che dà maggior credito ai pareri de' Negozianti è il vedere sovente, che i Tribunali più celebri del Foro Civile nelle materia Mercantili, sogliono esplorare il loro sentimento, e secondo quello, regolare le loro decisioni. Io non nego, che per intender fa forza, e il vero senso de' loro conti, scritture, e carteggi, praticati generalmente con parole succinte, e con termini noti per lo più a chi professa la Mercanzia, e poco intesi da' Giuristi, non si debba ricorrere al loro giudizio, anzi ciò è necessario per apprendere la cognizione de' termini, senza la quale nemmeno potrebbesi intendere la materialità del loro operare ... ma il decidere poi quello, che riguarda l'essenza, e la qualità delle obbligazioni, che dipendono solamente da articoli legali, deve essere solo Provincia de' più esperti, e prudenti Professori, ... Dovendo essi studiare principalmente di ridurre il caso,

come aveva fatto De Luca in precedenza e come ribadirà in quegli anni Muratori, un basso livello tecnico e morale¹⁴⁰.

che accade in pratica a quella specie di contratto, che meglio pare adattarsegli, e con ciò venir poscia a decidere tutti quei dubbj, ed articoli, che possono eccitarsi tra le parti, per indurre, o togliere in alcune di esse la pretesa obbligazione ... »; *Ibidem*, I, *disc. LXII*, p. 205: « ... Non inficior tamen recurrendum non fore ad iudicium mercatorum, ubi agatur de intelligenda vi, et vero sensu literarum, computorum ac partitarum per eos de more conscriptarum verbis compendiosis, ac notis ut plurimum solummodo mercaturam exercentibus; Quinimmo hoc necessarium omnino est ad scientiam terminorum, sine qua neque etiam posset intelligi materialitas eorum negotiationis; Quo vero attinet ad decisionem essentiae et qualitatis obligationum dependentium ab *Juris articulis*, standum omnino est iudicio principalium nostrorum *Jurisconsultorum*... »; *Ibidem*, I, *disc. LXVII*, p. 215: « ... eorum opinio, vel stylus minime curandus in iis est, quae securi trahunt *Juris articulos*, ab eorum quippe grossitie non attingendos, et ridiculum sane esset, ubi habemus doctrinas, ac materia in jure bene digestas, eorum *Judicium* investigare ... ».

¹⁴⁰ I giudizi di Casaregi sono stati riportati *supra*, nota 67.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479

 **Associazione all'USPI**
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo